

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 7° "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A.

IL DIRIGENTE GENERALE

Modifica dell'Ordinanza del Commissario per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia n. 151 del 17.02.2005, concernente la gestione dell'impianto di compostaggio sito in Grammichele in C.da Poggiarelli della Kalat Impianti S.p.A, integrata con D.D.S. n. 369 del 19.12.2006, e volturata con D.D.S n. 2239 del 05.12.2013 in favore della Kalat Impianti s.r.l. unipersonale, con sede legale in c.da Poggiarelli s.n. a Grammichele (CT), p.iva. 05117830876 - Aumento capacità di trattamento.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTA la Direttiva 2010/75/CE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.06.2015;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 nr.152, in particolare l'allegato D, da cui emerge chiaramente la responsabilità dell'attribuzione dei codici rifiuti relativi ai rifiuti prodotti in capo ai produttori stessi;

- VISTO il D.Lgs. n. 217 del 29.04.2006, "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - "*in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- VISTO il D.Lgs. n. 104 del 16.06.2017, attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicato in G.U.R.I. n. 156 del 6 luglio 2017;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO ~~il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*";~~
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante "*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "*l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento*";
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27.10.2014 recante "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*";
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 4064 del 15.03.2018 avente per oggetto *Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;

- VISTO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 524/GAB del 31/01/2018, di adozione del PTPCT - Aggiornamento 2018-2020;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la "rimodulazione dell'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale" nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07.06.2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015". Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. 232 del 28.05.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 08 del 04.01.2018, con cui a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 29.12.2017 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494/D.A.R del 27.10.2017, con il quale è stato conferito all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazione - Impianti gestione rifiuti"
- VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia n. 151 del 17.02.2005 con cui, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 la società Kalat Ambiente S.p.A., con sede legale in via Balatazze 3 a Caltagirone (CT) è stata autorizzata alla gestione dell'impianto -la cui realizzazione è stata approvata con Decreto n. 183 dell'11.10.2000 del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti- sito in località Poggiarelli nel territorio del comune di Grammichele (CT), per le attività di compostaggio di rifiuti organici non pericolosi di cui all'operazione R3 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97, per una potenzialità massima di esercizio di 22.000 ton/anno;
- VISTO il Decreto del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque n. 369 del 19.12.2006, con il quale è stata integrata l'Ordinanza del Commissario per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia n. 151 del 17.02.2018, con l'aggiunto del CER 20 02 01 (rifiuti biodegradabili);
- VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio 7 del D.A.R. n. 2239 del 05.12.2013, con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 sono stati volturati in favore della Kalat Impianti s.r.l., con sede legale in c.da Poggiarelli s.n. a Grammichele (CT), p.iva. 05117830876, i sopra citati provvedimenti Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia n. 151 del 17.02.2005 e D.D.S. n. 369 del 19.12.2006;
- VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif' del 7 giugno 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successive reitere;

12 OTT 2018

D.D.G. n. 1137 del _____

VISTA la nota della Kalat Impianti s.r.l. unipersonale prot. 922 del 23.05.2017, acquisita al prot. D.A.R. al n. 23221 del 24.05.2017, con la quale ha richiesto l'autorizzazione per un incremento della capacità di esercizio dell'impianto di compostaggio sito in c.da Poggiarelli nel comune di Grammichele (CT), da 22.000 ton/anno fino a 27.300 ton/anno:

VISTA la nota della Kalat Impianti s.r.l unipersonale prot. 1146 del 16.06.2017, acquisita al prot. D.A.R. al n. 23221 del 24.05.2017, con la quale ha riformulato la richiesta trasmessa con la nota sopra indicata 922/2017, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, allegando nel contempo:

- relazione tecnico illustrativa;
- planimetria dell'impianto con descrizione delle aree di lavorazione;
- *check list* di rispetto del Decreto autorizzativo;
- descrizione delle fasi di lavorazione;

VISTA la nota della Kalat Impianti s.r.l prot. 1498 del 28.07.2017, acquisita al prot. D.A.R. al n. 33395 del 31.07.2017, con la quale ha trasmesso:

- la polizza fideiussoria n. 2086484 del 05.06.2015, a garanzia dell'attività di gestione dell'impianto di compostaggio sito in c.da Poggiarelli, stipulata con la COFACE s.a., con scadenza 17.02.2021, con beneficiario il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti fino alla concorrenza di € 116.000,00;
- la polizza fideiussoria 1096507, ad integrazione sempre a garanzia dell'attività di gestione dell'impianto di compostaggio sito in c.da Poggiarelli, stipulata con la Elba Assicurazioni S.p.A., con scadenza 17.02.2021, con beneficiario il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti fino alla concorrenza di € 150.400,00;
- copia della certificazione ISO 14.001:2004 valida fino al 12.11.2017;

VISTA la nota della Kalat Impianti s.r.l unipersonale prot. 1965 del 21.09.2017, acquisita in pari data al prot. D.A.R. al n. 39470, con la quale ha trasmesso, ad integrazione della citata istanza di aumento della capacità di trattamento ai fini dell'incremento previsto dall'Ordinanza del Presidente 5/rif del 2016, il verbale di sopralluogo eseguito, in data 07.10.2016, da ASP Catania, Città Metropolitana di Catania, ARPA Sicilia – ST Catania, di cui, comunque si riportano le prescrizioni in merito alla richiesta di aumento della capacità di trattamento:

..Ciò premesso, si danno le seguenti prescrizioni, riservandosi di effettuare ulteriori accertamenti e valutazioni dopo l'esame sia dei documenti acquisiti oggi, sia di quelli che saranno acquisiti successivamente.

- *Il materiale compostato, qualora non depositato nell'area prevista nel Decreto di autorizzazione e nella planimetria allegata, bensì in ambiente esterno con diretta esposizione ad agenti atmosferici, dovrà essere provvisto di adeguati sistemi atti al contenimento della produzione di emissioni di polveri diffuse causate dal trasporto eolico e altezza dei cumuli non dovrà superare di norma i 3 metri ovvero la recinzione dell'impianto (entro dieci giorni lavorativi);*
- *I rifiuti plastici in balle devono rispettare quanto disposto in materia di deposito temporaneo dall'art. 183 comma 1 lettere bb del D.Lgs 152/2006;*
- *E' necessario acquisire o una modifica del nulla osta dei VV.F, che sia compatibile con il decreto autorizzativo, o una modifica dell'autorizzazione regionale che tenga conto della prescrizione dei vigili del fuoco, in quanto quest'ultima risulta incompatibile con quanto disposto dall'autorizzazione relativamente all'obbligo del costante mantenimento in depressione del capannone in cui avviene la bio-ossidazione accelerata (fare la richiesta entro 5 giorni lavorativi);*
- *Le caditoie di recapito delle acque meteoriche devono essere liberate (entro cinque giorni);*

- *Lo stato generale dei percorsi di servizio all'impianto e, in genere, delle aree esterne pavimentate deve essere pulito con maggiore attenzione, compresa la manutenzione dei presidi ambientali ad essi correlati (entro cinque giorni lavorativi);*

Da quanto risulta dal sopralluogo i pareri tecnici e tecnico-sanitari degli Enti partecipanti al sopralluogo sono favorevoli affinché la ditta possa continuare a trattare i rifiuti nei limiti dell'autorizzazione ricevuta (71 ton/die) aumentata come previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione 5 rif/2016, alla direttiva IP.P.C, giusto Decreto legislativo 46/2014 e, quindi, soggetto ad Autorizzazione con il limite di 75 ton/die, superato il quale l'impianto risulta sottoposto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, fermo restando che, a seguito degli esiti dell'esame della documentazione oggi acquisita e di quella che dovrà essere prodotta, i pareri tecnici e tecnico-sanitari degli Enti possono essere soggetti a revisione. ..

VISTA

la nota della Kalat Impianti s.r.l prot. 1966 del 21.07.2017, acquisita al prot. D.A.R. al n. 39471 del 31.07.2017, con la quale ha trasmesso il verbale di sopralluogo della Città Metropolitana di Catania avvenuto in data 10.11.2017, per la verifica delle prescrizioni impartite nel sopralluogo del 07.10.2016, il cui verbale è stato citato con la precedente nota 1498/2017 e di cui si riporta l'estratto della verifica:

..in via preliminare il personale incaricato ha verificato l'avvenuta copertura dell'ammendante compostato misto (ACM) depositato in ambiente esterno mediante il posizionamento di teli in PVC atti al contenimento della produzione di emissioni di polveri diffuse causate dal trasporto eolico.

- *Per quanto attiene la modifica del nulla osta del V.V.F, che sia compatibile con il decreto autorizzativo, o una modifica dell'autorizzazione regionale che tenga conto della prescrizione dei vigili del fuoco, in quanto quest'ultima risulta incompatibile con quanto disposto dall'autorizzazione relativamente all'obbligo del costante mantenimento in depressione del capamone in cui avviene la bio-ossidazione accelerata viene acquisita la nota del 14/20/2016 prot.1836 con la quale la ditta chiede la chiusura degli stessi portoni anche durante l'attività lavorativa al fini del rispetto dell'Ord.za 151 del 17/02/2005;*
- *Le caditoie di recapito delle acque meteoriche risultano essere liberate, a tal proposito si acquisisce la fattura n.14/16 del 18/10/2016 della ditta edile Guglielmino Fabio;*
- *Lo stato generale dei percorsi di servizio all'impianto e, in genere, delle aree esterne pavimentate risulta essere ripulito compatibilmente alle condizioni ventose del sito;*
- *Si acquisisce inoltre comunicazione al Dip. Reg. Acqua e Rifiuti relativamente alla realizzazione di dossi contenitivi in CLS lungo il perimetro dell'area esterna sottotettoia lato nord ed ovest per il contenimento di eventuali percolazioni;*
- *Viene acquisita copia registro di carico e scarico dei rifiuti dai 12/10/2016 al 09/11/2016. ..*

VISTA

la nota prot. 39665 del 22.09.2018, con cui il Servizio 7 del D.A.R. ha convocato una conferenza dei servizi per il 29.09.2017 avente per oggetto "Kalat Impianti srl Unipersonale - Impianto di compostaggio di C.da Poggiarelli, sito in Grammichele (CT) - Richiesta incremento capacità di esercizio impianto";

VISTA

la nota della Kalat Impianti s.r.l unipersonale prot. 1994 del 22.09.2017, acquisita al prot. D.A.R. al n. 40100 del 26.09.2017, con la quale ha inviato ai soggetti convocati alla CdS gli elaborati progettuali inerenti l'aumento della capacità di esercizio dell'impianto di compostaggio;

VISTO

il verbale della CdS del 29.09.2017, in cui sono invitati i seguenti Enti:

Kalat Impianti s.r.l. unipersonale, Città Metropolitana di Catania:, ARPA Catania, Comune di Grammichele, ARTA - Servizio VIA-VAS, ASP - SIAV Catania, Kalat Ambiente SRR e le cui risultanze si riportano sotto:

- *L'ASP Catania, assente alla CdS, ha espresso parere favorevole con nota PEC 105600/ML del 26.09.2017, acquisita al prot. del DAR al n. 40030 del 26.09.2017, "sotto il profilo di Salute e Sicurezza sul lavoro e d'Igiene Pubblica".*
- *Il Comune di Grammichele, assente alla Cds, ha espresso parere favorevole con nota PEC 14971 del 26.09.2017, acquisita al prot. del DAR al n. 40129 del 26.09.2017, per la parte di propria competenza inerente la conformità allo strumento urbanistico vigente.*
- *L'ARPA Catania vista la documentazione trasmessa dalla Kalat Impianti, e l'integrazione consegnata oggi in sede di CdS, ritiene la modifica proposta come non sostanziale ed esprime parere favorevole all'aumento della capacità produttiva dell'impianto. Allo stesso tempo si richiede la redazione di un piano di monitoraggio e controllo dei principali parametri di impatto ambientale e di gestione, su una modulistica che verrà fornita in separata sede dalla Struttura Territoriale di Catania. Il suddetto documento una volta approvato dall'ARPA dovrà essere trasmesso con la cadenza stabilita.*
- *La Città Metropolitana di Catania evidenzia che nel suddetto piano monitoraggio e controllo dei principali parametri di impatto ambientale e di gestione deve essere inserito il layout di tutte le aree dedicate al deposito sia dei rifiuti che del prodotto finito, e che detto piano dovrà costituire parte integrante dell'autorizzazione.*

La CdS, nell'ambito della discussione rileva che ai fini dell'aumento della capacità è necessario acquisire il parere di esclusione dalla procedura di VIA dal competente Assessorato, e pertanto invita la Kalat Impianti con l'urgenza che ricorre di attivarsi in tal senso, inoltre con riferimento a quanto richiesto dalla Città Metropolitana di Catania, si prescrive che:

- 1. i due portoni principali, citati nella prescrizione dei VV.FF. pratica n. 21283, prot. n. 39041 del 22.10.2010, devono essere normalmente chiusi con aperture temporanee solo per il passaggio dei mezzi operativi;*
- 2. il tetto delle 75 ton per la capacità di trattamento dell'impianto, previsto come limite per il regime di AIA, è da considerarsi su base giornaliera;*
- 3. l'eventuale eccedenza di rifiuto in ingresso deve essere depositata in aree indicate nel piano di gestione, dove pure devono essere indicate le aree destinate al deposito dell'ammendante compostato misto.*

A riguardo, considerata la necessità di non interrompere l'esercizio dell'impianto vista la rilevanza ai fini della pubblica utilità e sotto il profilo igienico sanitario si ritiene conducente l'attivazione, ai predetti fini, di un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 191 del Dlgs 152/2006 da parte del Presidente della Regione.

Pertanto è necessario l'acquisizione dei nuovi pareri che devono corredare la predetta Ordinanza e a tal fine il Presidente chiede agli Enti partecipanti presenti di esprimersi in tal senso.

La Città Metropolitana di Catania esprime parere favorevole.

L'ARPA esprime parere favorevole.

L'Autorità d'Ambito esprime parere favorevole.

Il Presidente interpella per via telefonica gli Enti assenti, ma che hanno espresso parere favorevole per iscritto sull'odierna conferenza, ovvero il Comune di Grammichele e l'ASP di Catania.

Sindaco del Comune di Grammichele, esprime parere favorevole per l'Ordinanza ex art. 191 e si riserva di formalizzare il parere successivamente.

L'ASP di Catania, esprime parere favorevole per l'Ordinanza ex art. 191 e si riserva di formalizzare il parere successivamente;

- VISTA l'istanza della Kalat Impianti s.r.l unipersonale prot. 2074 del 30.09.2017, acquisita al prot. D.A.R. al n. 40914 del 02.10.2017, con la quale ha trasmesso all'A.R.T.A. – Dip. Territorio e Ambiente – Servizio I V.A.S. e V.I.A. gli elaborati progettuali per ottenere la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006;
- VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 12/Rif del 6 ottobre 2017, con la quale si autorizza l'aumento della capacità di esercizio annua dell'impianto di compostaggio sito in c.da Poggiarelli nel comune di Grammichele da 22.000 ton/anno a 27.300 ton/anno. nelle more della definizione in via ordinaria del procedimento autorizzativo;
- VISTA la nota della Kalat Impianti s.r.l unipersonale prot. 1264 del 06.07.2017, acquisita al prot. D.A.R. al n. 47708 del 16.11.2017, con la quale ha restituito debitamente compilati i modelli inerenti le dichiarazioni per la verifica di quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011;
- VISTA la nota 2748 del 20.11.2017, acquisita al prot. del D.A.R. al n. 48396 del 21.11.2017, con la quale la Kalat Impianti s.r.l. unipersonale comunica l'avvenuto rinnovo della certificazione di qualità dei sistemi di gestione ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 da parte dell'Istituto di certificazione di qualità CERTIQUALITY S.r.l., con scadenza all'11/11/2020, che consente il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/2006;
- VISTA la nota 3347 del 04.10.2018, acquisita al prot. del D.A.R. al n. 41436 del 05.10.2018, con la quale la Kalat Impianti s.r.l. unipersonale trasmette la documentazione a corredo del progetto di aumento della capacità di trattamento, ivi compreso il Decreto del Dirigente Responsabile di Servizio del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 120 del 24.02.2012 avente per oggetto "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Ditta Kalat Ambiente S.p.A. – Grammichele (CT) – C.da Poggiarelli";
- VISTA la nota 62412 del 10.10.2018, acquisita al prot. del D.A.R. al n. 42327 del 10.10.2018, con la quale l'A.R.T.A., Dipartimento dell'Ambiente, Servizio I Valutazioni Ambientali, notifica il Decreto dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente n. 423/GAB del 09.10.2018 e il relativo parere della Commissione Tecnico Specialistica n. 260/2018 del 05.10.2018, che si allegano al presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale si esprime la non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006, con prescrizioni;
- CONSIDERATO che è necessario mantenere in esercizio l'impianto di compostaggio per garantire la prosecuzione del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per tutelare la salute dei cittadini e dell'ambiente; nonché di mantenere i livelli di raccolta differenziata raggiunti, tenuto anche conto che gli impianti di compostaggio presenti nel territorio sono saturi e considerato che il mancato raggiungimento della potenzialità dell'impianto determinerebbe una interruzione del servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto;
- CONSIDERATO che lo stesso impianto di compostaggio può aumentare la propria attività nei limiti di cui alla citata istanza n. 992 del 23.05.2017 e dei pareri tecnici rilasciati in sede di conferenza di servizi del 27 Settembre 2017 presso il D.A.R.;



- CONSIDERATO che pertanto il mancato aumento della capacità di trattamento dell'impianto in questione determinerebbe la emergente criticità del mancato trattamento della FORSU per la quale non può altrimenti provvedersi, a meno di aggravio di costi e di emissioni ambientali;
- CONSIDERATO che il predetto pronunciamento degli Organi Tecnici, di cui al verbale della CdS del 29.09.2017, ha confermato la possibilità di continuità gestionale dell'impianto di compostaggio in argomento, acconsentendo l'aumento della capacità di trattamento, se pur con prescrizioni;
- CONSIDERATO che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;
- CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale;
- VISTA la ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa, effettuata in data 10.10.2018;
- VISTO il Patto d'Integrità allegato al presente Decreto;
- VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali ancorché più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione dei citato Decreto legislativo n.152/06 e ss.mm.ii.;

A termini della vigente normativa

DECRETA

Art. 1

Le premesse devono intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente Decreto.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è approvata la modifica dell'Ordinanza del Commissario per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia n. 151 del 17.02.2005, concernente la gestione dell'impianto di compostaggio sito in Grammichele in C.da Poggiarelli della Kalat Impianti S.p.A. integrata con D.D.S. n. 369 del 19.12.2006, e volturata con D.D.S n. 2239 del 05.12.2013 in favore della Kalat Impianti s.r.l. unipersonale, con sede legale in c.da Poggiarelli s.n. a Grammichele (CT), p.iva. 05117830876 .

Resta inteso che la validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto dei contenuti dell'art. 209 del D.Lgs. 152/2009.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 l'autorizzazione di cui sopra è aggiornata per quanto attiene la capacità di trattamento, che viene incrementata di 5.300 ton/anno e che passa dal quantitativo precedentemente autorizzato di 22.000 ton/anno, fino ad una capacità massima di trattamento pari a 27.300 ton/anno.

La capacità giornaliera massima non potrà superare le 74.80 ton, tale quantitativo comprenderà sia la FORSU che lo strutturante ligneo.

Art. 3

Restano fermi integralmente i contenuti e le prescrizioni del D.D.S. 2239 del 05.12.2013, di voltura in favore della Kalat Impianti s.r.l. unipersonale, dell'Ordinanza del Commissario per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia. n. 151 del 17.02.2005 integrata dal D.D.S. n. 369 del 19.12.2006, salvo quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento.

Art. 4

L'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Dirigente Responsabile di Servizio del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 120 del 24.02.2012 avente per oggetto "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- 2) Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Art. 5

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutti i seguenti limiti e prescrizioni:

1) Dovrà essere svolta esclusivamente l'attività R3 dei seguenti rifiuti:

- 020101 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia.
- 020103 Scarti di tessuti vegetali.
- 020106 Fecianimali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito.
- 020107 Rifiuti della silvicoltura.
- 02 03 01 Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti.
- 02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
- 02 03 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 02 04 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 02 06 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
- 02 06 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 02 07 01 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima.
- 02 07 02 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche.
- 02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
- 02 07 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 03 01 01 Scarti di corteccia e sughero.
- 03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04.
- 03 03 01 Scarti di corteccia e legno.
- 03 03 02 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor).
- 03 03 09 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio.
- 03 03 10 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica.
- 03 03 11 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10.
- 04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze.
- 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone.
- 15 01 03 Imballaggi in legno.
- 15 06 06 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale.

- 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.
 - 20 01 01 Carta e cartone.
 - 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
 - 20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.
 - 20 03 02 Rifiuti dei mercati.
 - 20 02 01 Rifiuti Biodegradabili
- 2) La durata della biostabilizzazione sarà di 30 giorni mentre la durata dell'intero processo di compostaggio non dovrà essere inferiore a 90 giorni;
 - 3) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi stante la prossimità della superficie freatica sub-alvea al p.c.;
 - 4) Sia i rifiuti in ingresso che gli stessi durante la lavorazione devono essere tenuti in ambiente confinati nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05-02-1998 così come modificato dal D.M. 186/2006 ed in deroga a quanto previsto dal CPI n. 21283, così come previsto all'art. 1 comma 1 punto 1 dell'Ordinanza n. 12 del 06/10/2017 e successive;
 - 5) Le aree per il conferimento e/o l'accettazione del rifiuto da trattare, ed il deposito temporaneo del Compost in uscita devono essere opportunamente segnalate con cartelli indicanti il codice CER di appartenenza;
 - 6) I sovvalli dovranno essere separati per categoria e destinati in apposite aree a norma di Legge e smaltiti attraverso ditte autorizzate;
 - 7) Non verrà svolta la messa in riserva di rifiuti;
 - 8) Per quanto riguarda l'abbattimento delle emissioni odorigene, ci si deve attenere a quanto disposto al paragrafo 3.4.2 delle Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio, prevedendo n. 3 ricambi d'aria all'ora sia per la biostabilizzazione che per la maturazione;
 - 9) Si deve garantire un Indice respirometrico statico $< 500 \text{ mg O}_2/\text{Kg s.v.} \cdot \text{h}$, ovvero un Indice respirometrico dinamico $< 1.000 \text{ mg O}_2/\text{Kg s.v.} \cdot \text{h}$. Pertanto, vanno opportunamente dimensionati sia il sistema di insufflaggio aria che il sistema di aspirazione dell'area esausta nonché il sistema di abbattimento degli odori (scrubber-biofiltro);
 - 10) Per contenere meglio la produzione di emissioni diffuse, è necessario che tutti i rifiuti e/o i materiali da essi derivati durante le lavorazioni siano tenuti in ambiente confinato;
 - 11) La fase di curing del compost avviata al di sotto della/e tettoia/e, dovrà impedire l'aerodispersione del materiale organico maturo: a tal proposito è necessario provvedere all'apposizione di tre paratie per ogni tettoia, che proteggano il compost in maturazione dall'azione dei venti, ovvero l'utilizzo di teloni a copertura completa della biomassa;
 - 12) L'esercizio dell'attività non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nel rispetto della Normativa vigente nel settore;
 - 13) Le aree destinate alla movimentazione, trasporto e stoccaggio dovranno essere mantenute impermeabili e pulite;
 - 14) Le acque meteoriche dei piazzali dovranno essere opportunamente trattate secondo quanto previsto dalla normativa vigente, pertanto dopo il trattamento potranno essere riutilizzate per il lavaggio dei piazzali ovvero per l'irrigazione delle piante;
 - 15) Il percolato prodotto verrà raccolto, mediante canalizzazioni dedicate, in vasche di accumulo opportunamente dimensionate e isolate mediante bacini di contenimento e da queste poi avviate al trattamento mediante ditte specializzate;
 - 16) Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque;
 - 17) Le caditoie di recapito delle acque meteoriche devono essere tenute sempre pulite ed in efficienza per una corretta gestione delle stesse, evitando così eventuali fenomeni di ruscellamento su terreno adiacente e non impermeabilizzato;
 - 18) E' necessario verificare l'eventuale presenza di pannelli di amianto utilizzati quali coperture delle strutture e, se il caso, attivare le procedure di verifica della integrità delle stesse per una sostituzione/incapsulamento;
 - 19) Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti;

- 20) Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni di cantiere, gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006;
- 21) L'eventuale deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detersivi, ecc.) potrà avere luogo esclusivamente in apposite aree all'uopo attrezzate al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti;
- 22) La fase di stoccaggio delle matrici e la fase di biossidazione dovranno avvenire in ambiente confinato (Capannone), per il contenimento di polveri e di odori il cui controllo deve essere garantito tramite idonee misure e sistemi di abbattimento;
- 23) Le fasi di stoccaggio delle matrici, di biossidazione ACT, di post maturazione e di deposito del prodotto finito dovranno avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistema di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio;
- 24) Per il contenimento delle emissioni odorigene, dovranno essere adottati idonei presidi ed accorgimenti mirati alla captazione degli odori a livello delle diverse sorgenti ed al trattamento delle emissioni;
- 25) Lungo tutto il perimetro dell'impianto dovranno essere piantumate/integrate specie arboree tipiche della macchia mediterranea (es. Carrubi, Olivi, Olenadri, etc) con altezza non inferiore ai mt. 4,00 al fine di creare una barriera acustica da e verso l'impianto, e di intercettare le eventuali emissioni polverulente durante le fasi di trattamento del rifiuto e di maturazione del compost. Inoltre tutte le aree libere da infrastrutture dovranno essere sottoposte a piantumazione di specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree appartenenti anch'esse alla macchia mediterranea;
- 26) Tutta la superficie dell'impianto pavimentata dovrà essere dotata di sistemi separati per la raccolta delle acque piovane di tetti, strade e piazzali e liquidi di dilavamento derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti;
- 27) Dovrà essere presentato a questo Assessorato, a fine vita impianto, un piano di ripristino e recupero ambientale del sito;
- 28) A conclusione dell'iter autorizzativo e prima dell'avvio dell'attività con capacità di trattamento di 27.300 ton/anno, dovrà essere redatto un piano di monitoraggio e controllo che dovrà essere inviato a questo Assessorato e al Libero Consorzio di Catania nonché inviato e validato dall'ARPA. Detto Piano dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti le componenti ambientali interessate nelle differenti fasi di utilizzazione dell'impianto (ante operam, in corso d'opera e post operam);
- 29) In prossimità dell'ingresso all'area impiantistica dovrà essere apposta, ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'idonea planimetria con lay-out dell'intera area impiantistica con evidenziati i flussi dei rifiuti e delle Materie Prodotte, sia dell'impianto di compostaggio che degli altri impianti presenti nell'area con indicate tutte le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti e materie prodotte, nei diversi impianti. Eventuali variazioni anche non sostanziali del lay-out dovranno essere preventivamente comunicate agli Enti competenti;
- 30) I dati relativi ai parametri di processo, con particolare riferimento ad ossigeno, temperatura ed umidità nel capannone sia di ossidazione che di maturazione dovranno essere facilmente verificabili e tenuti a disposizione delle Autorità preposte ai controlli;
- 31) Ai fine di scongiurare l'interferenza tra attività umana ed attività produttive, dovrà essere posta attenzione al controllo delle emissioni convogliate, nonché al controllo annuale della qualità dell'aria, degli odori presso i punti individuati lungo il perimetro dell'area che ospiterà l'impianto;
- 32) Durante la fase di contenimento, al fine di evitare emissioni odorigene, dovrà essere evitato lo stazionamento dei mezzi carichi di rifiuti in entrata presso l'impianto, effettuando delle opportune programmazioni sui conferimenti;
- 33) Nella fase di maturazione deve essere mantenuto un tenore di umidità superiore al 30 % ed un flusso d'aria idoneo a garantire condizioni di microaerobiosi della massa per assicurare la conformità del compost ottenuto alle disposizioni di legge; deve essere garantito il regolare funzionamento del biofiltro curandone la manutenzione e gestione; il materiale di riempimento deve essere sempre efficiente e privo di sostanze estranee;
- 34) Per limitare l'inquinamento acustico e atmosferico, venga ridotto all'essenziale l'uso delle operatrici meccaniche e siano utilizzati mezzi di recente costruzione omologati a Norma di legge e le fasi di svolgimento dei lavori siano opportunamente programmate; al fine di contenere l'emissione di polveri entro i limiti di Norma, si provveda all'inumidimento continuo delle piste carrabili, dei piazzali e dei cumuli ed

- alla circolazione dei mezzi a bassa velocità; tali impianti devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dal D.Lgs 152/2006:
- 35) Si provveda alla manutenzione periodica dell'impianto al fine di garantirne una buona funzionalità (verifiche tenuta valvole, biofiltri, etc.);
 - 36) Gli oli di lubrificazione esausti siano periodicamente inviati a smaltimento tramite ditta autorizzata;
 - 37) Particolare attenzione dovrà essere riservata alla movimentazione dei materiali all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto e alla gestione dello stoccaggio degli stessi adottando e praticando tutti gli accorgimenti di cui al D.Lgs 81/08;
 - 38) Particolare cura andrà posta nella fase di smontaggio ed al conferimento dei materiali di risulta a fine ciclo dell'impianto; si proceda, altresì, al ripristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione;
 - 39) Tutte le aree di accumulo temporaneo (non a scopo di processo biologico) di rifiuti ad elevata putrescibilità, nelle quali sia prevista la presenza non episodica di operatori, devono essere liberate e lavate con adeguata frequenza;
 - 40) Con riferimento alla limitazione delle infestazioni, le Linee Guida prescrivono l'esecuzione periodica di campagne di disinfestazione, previste nella gestione ordinaria dell'impianto. Altra norma prevista nel piano di gestione operativa è la pulizia giornaliera della pavimentazione, evitando accumuli di rifiuti all'esterno delle aree dedicate al loro contenimento;
 - 41) Tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
 - 42) Vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
 - 43) Venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate procedure/sistemi che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo;
 - 44) Venga garantita la qualità dei rifiuti trattati;
 - 45) Vengano effettuati periodici controlli e verifiche in punti prestabiliti all'interno del ciclo di trattamento, per verificarne il corretto funzionamento in ogni fase;
 - 46) Controlli all'esterno dell'impianto, sia dell'aria, che del suolo, utilizzando eventualmente anche indicatori biologici con modalità e caratteristiche proporzionali ai risultati attesi;
 - 47) Verifica delle concentrazioni degli scarichi idrici a monte ed a valle dell'impianto, per il trattamento delle acque di scarico;
 - 48) La Ditta è onerata a produrre insieme al piano di monitoraggio anche un report di indagine sulle emissioni odorigene che dovrà sottoporre all' ARPA per la validazione;
 - 49) Dovrà essere presentato a questo assessorato un report annuale sullo stato di attuazione delle prescrizioni su riportate ai fini di quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
 - 50) Al fine di mitigare l'elevata permeabilità dell'area di che trattasi, per la prossimità della superficie freatica subalvea al piano di campagna, dovranno adottarsi misure specifiche e di adeguata regimentazione delle acque affinché il drenaggio delle stesse avvenga nel rispetto delle condizioni di stabilità del sito.

ART. 6

Ai sensi dell'art. 208 comma 6) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

ART. 7

Si approvano le integrazioni alle garanzie finanziarie, che risultano conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno:

- la polizza fideiussoria n. 2086484 del 05.06.2015, a garanzia dell'attività di gestione dell'impianto di compostaggio sito in c.da Poggiarelli, stipulata con la COFACE s.a., con scadenza 17.02.2021, con beneficiario il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti fino alla concorrenza di € 116.000,00;

- la polizza fideiussoria 1096507, ad integrazione sempre a garanzia dell'attività di gestione dell'impianto di compostaggio sito in c.da Poggiarelli, stipulata con la Elba Assicurazioni S.p.A., con scadenza 17.02.2021, con beneficiario il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti fino alla concorrenza di € 150.400,00.

Art. 8

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, i dati relativi a tutti i flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codici CER e quantità con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal DAR.

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii.

ART. 9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 11

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione ed il Gestore IPPC, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 12

Si da atto che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

ART. 13

La Città Metropolitana di Catania effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA S.T. di Catania, a seguito della comunicazione di cui all'art. 7 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità ed il rispetto delle prescrizioni, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Catania effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi di A.R.P.A. S.T. di Catania, con oneri a carico del gestore.

ART. 14

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Il presente Decreto sarà trasmesso ai seguenti Enti: Comune di Grammichele, Città Metropolitana di Catania, ~~A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. S.T. di Catania, A.S.P. Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.1.A, e al Servizio 5 di questo Dipartimento.~~

L'Istruttore
Francesco Lombardo

Il Dirigente del Servizio 7
arch. Antonio Scella



Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Cocina

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL' ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

PATTO DI INTEGRITÀ

Parte integrante e sostanziale del D.R.S. *1137* del *12.10.18* avente ad oggetto: Modifica dell'Ordinanza del Commissario per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia n. 151 del 17.02.2005, concernente la gestione dell'impianto di compostaggio sito in Grammichele in C.da Poggiarelli della Kalat Impianti S.p.A, integrata con D.D.S. n. 369 del 19.12.2006, e volturata con D.D.S n. 2239 del 05.12.2013 in favore della Kalat Impianti s.r.l. unipersonale, con sede legale in c.da Poggiarelli s.n. a Grammichele (CT), p.iva. 05117830876 - Aumento capacità di trattamento.

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

e

la Società Kalat Impianti s.r.l. unipersonale (di seguito "Società") con sede legale in Grammichele, nella c.da Poggiarelli s.n.c., p. iva 05117830876 in persona del Sig Antonino Romano, nato a Randazzo (CT) il 15.03.1960, in qualità di Legale Rappresentante, munito dei relativi poteri.

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti:

nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i

quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche;

per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi, abilitativi e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. ~~situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, definano~~ fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata;

un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela-tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e della Società RAP -

Risorse Ambiente Palermo S.p.A. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione ed antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità si impegna a rendere pubblici, con la massima solerzia e celerità, i dati più rilevanti riguardanti le autorizzazioni, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari.

Art. 4

La Società si impegna a:

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggioso o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
- richiedere le informazioni del Prefetto di cui al Dlgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette forniture e servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardiania di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;
- approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui al Dlgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula

del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;

- comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che nel caso in cui la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;
- effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane s.p.a. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;
- comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- ~~- inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei~~
lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;
- inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo, e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata oppure abilitata oppure concessa apposta clausola che preveda l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al presente Protocollo, e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità e che le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità disporrà la revoca del provvedimento autorizzativi, oppure abilitativi, oppure concessori nei confronti del subentrante.

Art. 5

La Società prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti revocherà il provvedimento autorizzativo, oppure abilitativo, oppure concessorio di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

La Società è consapevole che la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto si avvarrà della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività autorizzata, oppure abilitata, oppure concessa con il provvedimento di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI

ing. Salvatore Capina



FIRMA **Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale** LEGALE

C.da Poggiarelli, s.n.
95042 Grammichele (CT)
Part. IVA: 05117830876

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.

Palermo, li 12/10/2018

TIMBRATO DELLA DITTA
Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale
FIRMA **C.da Poggiarelli, s.n.** LEGALE
95042 Grammichele (CT)
Part. IVA: 05117830876

1. 2019-2020
2. 2020-2021
3. 2021-2022
4. 2022-2023
5. 2023-2024

2023

1. 2019-2020
2. 2020-2021
3. 2021-2022
4. 2022-2023
5. 2023-2024

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 10 aprile 1978, n° 2 recante *“Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1991, n. 24;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Legge 22 aprile 1994 n. 146, recante *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”*;
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”*;
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*;
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”* che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante *“Disposizioni in materia di delitti ambientali”*;
- VISTA** la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4, come modificato dall'articolo 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 07 maggio 2015, n. 9 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”* ed, in particolare, l'art. 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente: *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”*, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale 21 luglio 2015, n.189 concernente: *“Commissione*

Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 nella parte riguardante la “*Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell’Ambiente*”;

VISTO il Decreto Assessoriale 18 aprile 2018, n. 142/GAB di revoca del Decreto Assessoriale 29 gennaio 2018 n. 32/GAB che ha modificato il Decreto Assessoriale 17 maggio 2016 n. 207/GAB di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art.91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art.44 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n.189;

VISTO l’atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell’11/03/2015 e ss.mm.ii;

VISTA la nota prot. n.12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTO il D.P.Reg. n.645/Area I^/S.G. del 30/11/2017 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente l’On. Avv. Salvatore Cordaro;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo ARTA al n. 68933 del 03/10/2017 con cui la società Kalat Impianti Srl Unipersonale, nella qualità di Amministratore Unico della Trapani Servizi S.p.a., con sede legale in contrada Poggiarelli nel comune di Grammichele (CT), ha chiesto all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente la verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto riguardante l’impianto di ~~compostaggio di contrada Poggiarelli, Grammichele (CT) – Aumento capacità trattamento di~~ esercizio da 22.000 tonn/anno a 27.300,00 tonn/anno, con allegata la seguente documentazione:

- Carta 1:10.000 - Stralcio catastale 1:2.000 - Stralcio aerofotogrammetrico 1:2000 – Stralcio del P.R.T. dell’A.S.I. 1:5.000;
 - Planimetria generale dell’area – Modifiche non sostanziali al ciclo di lavorazione dell’impianto di compostaggio scala 1.500;
 - Relazione tecnico Illustrativa ed allegati relativi all’Impianto di Compostaggio datata 16/06/2017, comprensivo dello schema del ciclo di produzione, etc;
 - Ordinanze del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti n. 151 del 17/02/2005 e n. 369 del 19/12/2006;
 - Decreto autorizzativo di voltura DDS n. 2239 del 05/12/2013 in favore della Società Kalat Impianti S.r.L. Unipersonale;
 - Autorizzazione emissioni in atmosfera DRS n. 32 del 24/01/2005 aggiornato con DRS del 24/02/2012;
 - Certificato UNI EN ISO 14001:2004;
 - Autocertificazione di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 20^o del D.Lgs. 152/06
- Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 12 del 06/10/2017 con la quale, in deroga all’Ordinanza Commissariale n. 151 del 17/02/2005 e ss.mm.ii., e limitatamente alla lettera m) dell’art. 4 “potenzialità massima 22.000 tonn/anno” per il periodo 02/10/2017 – 30/11/2017” e nel rispetto dei pareri già acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi del 27/09/2017, di aumentare la capacità di trattamento a 27.300 tonn./anno con le medesime prescrizioni riportate nel Verbale di C.d.S. del 27/09/2017 ;
- Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 16 del 01/12/2017 con la quale, in deroga all’Ordinanza Commissariale n. 151 del 17/02/2005 e ss.mm.ii., e limitatamente alla lettera m) dell’art. 4 “potenzialità massima 22.000 tonn/anno” per il periodo

01/12/2017 – 31/01/2018” e nel rispetto dei pareri già acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi del 27/09/2017, si reitera quanto riportato nella Ordinanza n. 12 del 06/10/2017.

VISTA la nota prot. n. 271 del 22/01/2018, acquisita al protocollo ARTA al n. 4330 del 23/01/2018, con cui la società Kalat Impianti Srl Unipersonale, ai fini del perfezionamento dell'istanza presentata, relativa al progetto riguardante l'impianto di compostaggio di contrada Poggiarelli, Grammichele (CT) - Aumento capacità trattamento di esercizio da 22.000 tonn/anno a 27.300.00 tonn/anno, ha trasmesso la seguente documentazione:

- a. Relazione Preliminare Ambientale;
- b. Relazione tecnico illustrativa impianto di compostaggio;
- c. Autorizzazione in atmosfera e ss.mm.ii.;
- d. Decreto n. 151 compost e ss.mm.ii.;
- e. Decreto n. 2239 di voltura autorizzazione;
- f. Planimetria generale modificata Ordinanza REV. 30/09;
- g. Inquadramento Territoriale, Stralcio catastale, Stralcio PRT e Aerofotogrammetrico
- h. Check list di controllo prescrizioni decreto 151;
- i. Ciclo di Lavorazione;
- j. Cert. Dest. Urbanistica;
- k. Cd contenenti documentazione in formato digitale;

PRESO ATTO che risultano essere stati pagati gli oneri istruttori ai sensi della L.R. n.9/2015 art.91;
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

APPURATO il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi dell'art. 19 e s.s. D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 20675 del 04.04.2018 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso alla *Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale* la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza;

ACQUISITO il parere n. 260/2018 approvato nella seduta del 05.10.2018 dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, (composto da n. 28 pagine), con il quale è stato ritenuto che il progetto esaminato non debba essere sottoposto alla Procedura di V.I.A. a condizione che siano messe in atto le prescrizioni riportate nel citato parere;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Acquisito il parere n. 260/2018 di cui alle premesse, di non assoggettabilità (esclusione dalla V.I.A.) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto di un "Impianto di compostaggio di contrada Poggiarelli, Grammichele (CT) - Aumento capacità trattamento di esercizio da 22.000 tonn/anno a 27.300,00 tonn/anno" presentato da Kalat Impianti Srl Unipersonale, limitatamente all'ampliamento della capacità di esercizio dell'impianto di compostaggio della frazione umida, già autorizzato con Ordinanza n. 151 del 17/02/2005 e successive, ubicato presso c.da Poggiarelli in agro di Grammichele (CT), da 22.000 tonn/anno a 27.300,00 tonn/anno e pertanto con capacità complessiva inferiore a 75 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R3, dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a condizione che si ottemperi alle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

- 1) La capacità giornaliera non potrà superare le 74,80 tonnellate con un quantitativo annuo massimo di 27.300 tonnellate/anno; tale quantitativo comprenderà sia la FORSU che lo strutturante ligneo;
- 2) Dovrà essere svolta esclusivamente l'attività R3 dei seguenti rifiuti:

- 02 01 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia.
- 02 01 03 Scarti di tessuti vegetali.
- 02 01 06 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito.
- 02 01 07 Rifiuti della silvicoltura.
- 02 03 01 Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti.
- 02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
- 02 03 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 02 04 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 02 06 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
- 02 06 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 02 07 01 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima.
- 02 07 02 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche.
- 02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
- 02 07 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 03 01 01 Scarti di corteccia e sughero.
- 03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04.
- 03 03 01 Scarti di corteccia e legno.
- 03 03 02 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor).
- 03 03 09 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio.
- 03 03 10 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica.
- 03 03 11 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10.
- 04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze.
- 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone.
- 15 01 03 Imballaggi in legno.
- 15 06 06 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale.
- 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.
- 20 01 01 Carta e cartone.
- 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
- 20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.
- 20 03 02 Rifiuti dei mercati.
- 20 02 01 Rifiuti Biodegradabili

3) La durata della biostabilizzazione sarà di 30 giorni mentre la durata dell'intero processo di compostaggio non dovrà essere inferiore a 90 giorni;

4) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi stante la prossimità della superficie freatica sub-alvea al p.c.;

5) Sia i rifiuti in ingresso che gli stessi durante la lavorazione devono essere tenuti in ambiente confinati nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05-02-1998 così come modificato dal D.M. 186/2006 ed in deroga a quanto previsto dal CPI n. 21283, così come previsto all'art. 1 comma 1 punto 1 dell'Ordinanza n. 12 del 06/10/2017 e successive;

6) Le aree per il conferimento e/o l'accettazione del rifiuto da trattare, ed il deposito temporaneo del Compost in uscita devono essere opportunamente segnalate con cartelli indicanti il codice CER di appartenenza;

7) I sovralli dovranno essere separati per categoria e destinati in apposite aree a norma di Legge e smaltiti attraverso ditte autorizzate;

8) Non verrà svolta la messa in riserva di rifiuti;

- 9) Per quanto riguarda l'abbattimento delle emissioni odorigene, ci si deve attenere a quanto disposto al paragrafo 3.4.2 delle Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio, prevedendo n. 3 ricambi d'aria all'ora sia per la biostabilizzazione che per la maturazione;
- 10) Si deve garantire un Indice respirometrico statico $< 500 \text{ mg O}_2/\text{Kg s.v.}^*\text{h}$, ovvero un Indice respirometrico dinamico $< 1.000 \text{ mg O}_2/\text{Kg s.v.}^*\text{h}$. Pertanto, vanno opportunamente dimensionati sia il sistema di insufflaggio aria che il sistema di aspirazione dell'arca esausta nonché il sistema di abbattimento degli odori (scrubber-biofiltro);
- 11) Per contenere meglio la produzione di emissioni diffuse, è necessario che tutti i rifiuti e/o i materiali da essi derivati durante le lavorazioni siano tenuti in ambiente confinato;
- 12) La fase di curing del compost avviata al di sotto della/e tettoia/e, dovrà impedire l'aerodispersione del materiale organico maturo: a tal proposito è necessario provvedere all'apposizione di tre paratie per ogni tettoia, che proteggano il compost in maturazione dall'azione dei venti, ovvero l'utilizzo di teloni a copertura completa della biomassa;
- 13) L'esercizio dell'attività non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nel rispetto della Normativa vigente nel settore;
- 14) Le aree destinate alla movimentazione, trasporto e stoccaggio dovranno essere mantenute impermeabili e pulite;
- 15) Le acque meteoriche dei piazzali dovranno essere opportunamente trattate secondo quanto previsto dalla normativa vigente, pertanto dopo il trattamento potranno essere riutilizzate per il lavaggio dei piazzali ovvero per l'irrigazione delle piante;
- 16) Il percolato prodotto verrà raccolto, mediante canalizzazioni dedicate, in vasche di accumulo opportunamente dimensionate e isolate mediante bacini di contenimento e da queste poi avviate al trattamento mediante ditte specializzate;
- 17) Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque;
- 18) Le caditoie di recapito delle acque meteoriche devono essere tenute sempre pulite ed in efficienza per una corretta gestione delle stesse, evitando così eventuali fenomeni di ruscellamento su terreno adiacente e non impermeabilizzato;
- 19) E' necessario verificare l'eventuale presenza di pannelli di amianto utilizzati quali coperture delle strutture e, se il caso, attivare le procedure di verifica della integrità delle stesse per una sostituzione/incapsulamento;
- 20) Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti;
- 21) Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni di cantiere, gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006;
- 22) L'eventuale deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detersivi, ecc.), potrà avere luogo esclusivamente in apposite aree all'uopo attrezzate al fine di marginalizzare i rischi derivanti da eventuali sversamenti;
- 23) La fase di stoccaggio delle matrici e la fase di biossidazione dovranno avvenire in ambiente confinato (Capannone), per il contenimento di polveri e di odori il cui controllo deve essere garantito tramite idonee misure e sistemi di abbattimento;
- 24) Le fasi di stoccaggio delle matrici, di biossidazione ACT, di post maturazione e di deposito del prodotto finito dovranno avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistema di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio;
- 25) Per il contenimento delle emissioni odorigene, dovranno essere adottati idonei presidi ed accorgimenti mirati alla captazione degli odori a livello delle diverse sorgenti ed al trattamento delle emissioni;
- 26) Lungo tutto il perimetro dell'impianto dovranno essere piantumate/integrate specie arboree tipiche della macchia mediterranea (es. Carrubi, Olivi, Olenadri, etc) con altezza non inferiore ai mt. 4,00 al fine di creare una barriera acustica da e verso l'impianto, e di intercettare le eventuali emissioni polverulente durante le fasi di trattamento del rifiuto e di maturazione del compost. Inoltre tutte le aree libere da infrastrutture dovranno essere sottoposte a piantumazione di specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree appartenenti anch'esse alla macchia mediterranea;

- 27) Tutta la superficie dell'impianto pavimentata dovrà essere dotata di sistemi separati per la raccolta delle acque piovane di tetti, strade e piazzali e liquidi di dilavamento derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti;
- 28) Dovrà essere presentato a questo Assessorato, a fine vita impianto, un piano di ripristino e recupero ambientale del sito;
- 29) A conclusione dell'iter autorizzativo e prima dell'avvio dell'attività con capacità di trattamento di 27.300 ton/anno, dovrà essere redatto un piano di monitoraggio e controllo che dovrà essere inviato a questo Assessorato e al Libero Consorzio di Catania nonché inviato e validato dall'ARPA. Detto Piano dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti le componenti ambientali interessate nelle differenti fasi di utilizzazione dell'impianto (ante operam, in corso d'opera e post operam).
- 30) In prossimità dell'ingresso all'area impiantistica dovrà essere apposta, ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'ideale planimetria con lay-out dell'intera area impiantistica con evidenziati i flussi dei rifiuti e delle Materie Prodotte, sia dell'impianto di compostaggio che degli altri impianti presenti nell'area con indicate tutte le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti e materie prodotte, nei diversi impianti. Eventuali variazioni anche non sostanziali del lay-out dovranno essere preventivamente comunicate agli Enti competenti;
- 31) I dati relativi ai parametri di processo, con particolare riferimento ad ossigeno, temperatura ed umidità nel capannone sia di ossidazione che di maturazione dovranno essere facilmente verificabili e tenuti a disposizione delle Autorità preposte ai controlli;
- 32) Al fine di scongiurare l'interferenza tra attività umana ed attività produttive, dovrà essere posta attenzione al controllo delle emissioni convogliate, nonché al controllo annuale della qualità dell'aria, degli odori presso i punti individuati lungo il perimetro dell'area che ospiterà l'impianto;
- 33) Durante la fase di contenimento, al fine di evitare emissioni odorigene, dovrà essere evitato lo stazionamento dei mezzi carichi di rifiuti in entrata presso l'impianto, effettuando delle opportune programmazioni sui conferimenti;
- 34) ~~Nella fase di maturazione deve essere mantenuto un tenore di umidità superiore al 30 % ed un~~ flusso d'aria idoneo a garantire condizioni di microaerobiosi della massa per assicurare la conformità del compost ottenuto alle disposizioni di legge; deve essere garantito il regolare funzionamento del biofiltro curandone la manutenzione e gestione; il materiale di riempimento deve essere sempre efficiente e privo di sostanze estranee;
- 35) Per limitare l'inquinamento acustico e atmosferico, venga ridotto all'essenziale l'uso delle operatrici meccaniche e siano utilizzati mezzi di recente costruzione omologati a Norma di legge e le fasi di svolgimento dei lavori siano opportunamente programmate; al fine di contenere l'emissione di polveri entro i limiti di Norma, si provveda all'inumidimento continuo delle piste carrabili, dei piazzali e dei cumuli ed alla circolazione dei mezzi a bassa velocità; tali impianti devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dal D.Lgs 152/2006;
- 36) Si provveda alla manutenzione periodica dell'impianto al fine di garantirne una buona funzionalità (verifiche tenuta valvole, biofiltri, etc.);
- 37) Gli oli di lubrificazione esausti siano periodicamente inviati a smaltimento tramite ditta autorizzata;
- 38) Particolare attenzione dovrà essere riservata alla movimentazione dei materiali all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto e alla gestione dello stoccaggio degli stessi adottando e praticando tutti gli accorgimenti di cui al D.Lgs 81/08;
- 39) Particolare cura andrà posta nella fase di smontaggio ed al conferimento dei materiali di risulta a fine ciclo dell'impianto; si proceda, altresì, al ripristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione;
- 40) Tutte le aree di accumulo temporaneo (non a scopo di processo tecnologico) di rifiuti ad elevata putrescibilità, nelle quali sia prevista la presenza non episodica di opera ori, devono essere liberate e lavate con adeguata frequenza;
- 41) Con riferimento alla limitazione delle infestazioni, le Linee Guida prescrivono l'esecuzione periodica di campagne di disinfezione, previste nella gestione ordinaria dell'impianto. Altra norma prevista nel piano di gestione operativa è la pulizia giornaliera della pavimentazione, evitando accumuli di rifiuti all'esterno delle aree dedicate al loro contenimento;
- 42) Tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
- 43) Vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;

- 44) Venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate procedure/sistemi che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo;
- 45) Venga garantita la qualità dei rifiuti trattati;
- 46) Vengano effettuati periodici controlli e verifiche in punti prestabiliti all'interno del ciclo di trattamento, per verificarne il corretto funzionamento in ogni fase;
- 47) Controlli all'esterno dell'impianto, sia dell'aria, che del suolo, utilizzando eventualmente anche indicatori biologici con modalità e caratteristiche proporzionali ai risultati attesi;
- 48) Verifica delle concentrazioni degli scarichi idrici a monte ed a valle dell'impianto, per il trattamento delle acque di scarico;
- 49) La Ditta è onerata a produrre insieme al piano di monitoraggio anche un report di indagine sulle emissioni odorigene che dovrà sottoporre all'ARPA per la validazione;
- 50) Dovrà essere presentato a questo assessorato un report annuale sullo stato di attuazione delle prescrizioni su riportate ai fini di quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. ;
- 51) Al fine di mitigare l'elevata permeabilità dell'area di che trattasi, per la prossimità della superficie freatica subalvea al piano di campagna, dovranno adottarsi misure specifiche e di adeguata regimentazione delle acque affinché il drenaggio delle stesse avvenga nel rispetto delle condizioni di stabilità del sito.

Articolo 2

Costituiscono parte integrante del presente decreto il Parere Tecnico specialistico ambientale n. 260/2018 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale durante la seduta del 05.10.2018 ed i relativi elaborati progettuali in esso citati.

Articolo 3

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Articolo 4

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto il proponente è onerato a richiedere tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nel progetto per la realizzazioni delle singole opere.

Articolo 5

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti preposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche prescrizioni inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Articolo 6

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione Ambientale e secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato; eventuali modifiche dello stesso dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di poter valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006;

Articolo 7

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è

effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9

Ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 10

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito web SI.VVI. di questo Assessorato ai sensi dell'art. 19 comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e sarà pubblicato, inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento, in ossequio all'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

Articolo 11

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa e con medesima tempistica, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

9 OTT 2018



I'Assessore
On. Avv. Salvatore Cordaro



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica per le
autorizzazioni ambientali di competenza regionale
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

OGGETTO: Comune di Grammichele (CT) - CT 18 RIF 1

Progetto : Impianto di compostaggio di contrada Poggiarelli, Grammichele (CT) - Aumento capacità trattamento di esercizio da 22.000 tonn/anno a 27.300,00 tonn/anno.

Proponente: Kalat Impianti Srl unipersonale

Procedimento: Verifica di Assoggettabilità a VIA art. 19 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

PARERE COMMISSIONE T.S. N. 260/2018 DEL 05/10/2018

Vista la Direttiva Europea 85/337/CEE (Direttiva VIA), concernente la "Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati" e ss.mm.ii. ;

Visto il Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Visto l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 rubricato "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art.44 della Legge Regionale n. 3 de 17 maggio 2016;

Visto il D.A. n. 207/Gab. del 17/5/2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Visto il Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

Visto il D.A. n. 142/Gab. del 18 aprile 2018 che abroga il D.A. n. 32/Gab. del 28 gennaio 2018 e stabilisce le nuove condizioni per il funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Viste le Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio approvate con Ordinanza n. 426 del 29/05/2002 dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque Ufficio Presidenza della Regione Siciliana a mente dell'O.P.C.M. n. 2983 del 1999;

Visto il D.M. 05.02.98, punto 16 Rifiuti compostabili _Allegato A punto 1 e punto 2;

Visto il D.Lgs. n. 75/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti", a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Considerato che sono sottoposti alle procedure di verifica di Assoggettabilità Ambientale di competenza regionale i progetti (e/o eventuali modifiche ed estensioni) di cui all'Allegato II bis e Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;

Preso atto che il progetto in esame rientra tra le tipologie di intervento previste nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 punto 7 (Progetti di infrastrutture) lett. zb);

Vista la nota prot. n. 20675 del 4 aprile 2018, con la quale la segreteria del Dipartimento DRA ha trasmesso a questa Commissione la documentazione relativa al procedimento in epigrafe ai fini dell'espressione del parere tecnico;

Vista la documentazione su supporto informatico (CD), di cui alla scheda - C - Servizio 1 Valutazioni Ambientali U.O.B. S.1.2 Valutazione Impatto Ambientale, composta da Progetto, Studio Preliminare Ambientale ed integrazioni;

Rilevato,







- che a seguito dell'esame della predetta documentazione si è ritenuto necessario effettuare audizione con la ditta proponente ;
- che l'audizione sopradetta è avvenuta presso gli uffici dell'ARTA in data 11 luglio 2018 ;
- che a seguito della predetta audizione la ditta ha fornito chiarimenti trasmettendo nota prot. 2448 del 12 luglio 2018 con allegata documentazione integrativa;
- che con prot. n. 43077 del 5 luglio 2018 è stata trasmessa a questa C.T.S. nota di sollecito pervenuta dalla ditta, e che pertanto il gruppo istruttorio ha dato seguito all'esame della pratica di che trattasi in deroga all'ordine cronologico prefissato, a mente dell'art. 4, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 04/Rif del 07 giugno 2018.


Considerato,

- che dall'esame della documentazione prodotta si rileva che :
 - con nota prot. ARTA n. 1290 del 31/12/2004 l'U.O.3.1 del Serv. 3 "Tutela dall'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e rischio industriale" del D.R.A. comunica al Serv. 2 VAS – VIA del medesimo Dipartimento che per l'avvio dell'istruttoria relativa all'impianto per la stabilizzazione dell'umido e la produzione di compost da FORSU, proposto dalla soc. Kalat Ambiente Spa, era necessario attivare la procedura di V.I.A. stante il quantitativo di rifiuti da trattare, pari a 200 t./giorno;
 - con successiva nota prot. n. 29 del 14/01/2005 il Serv. 3 comunica al Serv. 2 VAS - VIA che la Ditta proponente ha rettificato gli elaborati progettuali, riducendo tra l'altro la capacità di trattamento a 22.000 tonn/anno;
 - con nota prot. ARTA n. 6296 del 02/02/2005 il Serv. 3 notifica alla Kalat Ambiente Spa, il D.R.S. n. 32 del 24/01/2005 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n 203/1988 derivanti dall'attività di stabilizzazione dell'umido e produzione di compost derivato da rifiuti organici, sita in c.da Poggiarelli nel Comune di Grammichele, per una capacità di 73.000 tonn/anno poi ridotta a 40.000 tonn./anno;
 - con Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti n. 151 del 17/02/2005, la Kalat Ambiente Spa, ai sensi del comma 3 art. 28 del D.Lgs. 22/97 è autorizzata alla gestione dell'impianto approvato con Decreto n. 183 del 11/10/2000 del Commissario Straordinario per l'Emergenza Rifiuti con attività di recupero R3, per i rifiuti non pericolosi identificati con i seguenti codici CER :
 - 02 01 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia.
 - 02 01 03 Scarti di tessuti vegetali.
 - 02 01 06 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito.
 - 02 01 07 Rifiuti della silvicoltura.

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin and bottom of the page, including a large signature at the bottom center and several initials on the right side.]

- 02 03 01 Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti.
 - 02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
 - 02 03 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
 - 02 04 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
 - 02 06 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
 - 02 06 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
 - 02 07 01 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima.
 - 02 07 02 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche.
 - 02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
 - 02 07 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
 - 03 01 01 Scarti di corteccia e sughero.
 - 03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04.
 - 03 03 01 Scarti di corteccia e legno.
 - 03 03 02 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor).
 - 03 03 09 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio.
 - 03 03 10 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica.
 - 03 03 11 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10.
 - 04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze.
 - 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone.
 - 15 01 03 Imballaggi in legno.
 - 15 06 06 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale.
 - 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.
 - 20 01 01 Carta e cartone.
 - 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
 - 20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.
 - 20 03 02 Rifiuti dei mercati.
- con Decr. n. 369 del 19/12/2006, l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, autorizza l'integrazione del cod. CER 20 02 01 – Rifiuti Biodegradabili, in quanto compatibile con l'impianto;














- con nota prot. ARTA n. 12012 del 24/02/2012 il Serv. 2 notifica alla Kalat Ambiente Spa in liquidazione, il D.R.S. n. 120 del 24/02/2012 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- con nota prot. n. 5134 del 26/09/2011, assunta al prot. D.A.R. n. 44874 del 03/10/2011, la soc. Kalat Ambiente Spa chiede l'autorizzazione, ai sensi dell'ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione dell'impianto di compostaggio a biocelle all'interno del Centro Integrato di c.da Poggiarelli comune di Grammichele (CT);
- con D.D.S. n. 2239 del 05/12/2013 il D.A.R. voltura alla soc. Kalat Impianti Srl sia l'O.C. n. 151 del 17/02/2005 che il Decreto n. 369 del 19/12/2006;
- con nota prot. 34941 del 12/09/2014, assunta al prot ARTA n. 41987 del 17/09/2014, il Serv. 7 "Autorizzazioni" del D.A.R. chiedeva al soggetto proponente documentazione integrativa al fine di poter completare l'iter istruttorio, precisando altresì che doveva essere attivata una nuova procedura autorizzativa, ai sensi dell'ex art. 29 ter del D.Lgs. 152/2006, stante che le quantità di FORSU da trattare era di 40.000 t/anno e quindi superava le 75 t./giorno, e che preliminarmente si sarebbe dovuta attivare la procedura di Assoggettabilità a V.I.A. ovvero la V.I.A.;
- con nota prot. n. 9 del 26/01/2015, assunta al prot. ARTA al n. 4025 del 28/01/2015, l'ARPA ST Catania trasmette le risultanze della visita ispettiva del 03/11/2014 effettuata presso l'impianto di c.da Poggiarelli a seguito di "Richiesta urgente di relazione tecnica" effettuata dal D.A.R. con nota prot. n. 3406 del 05/09/2014, rilevando diverse non conformità alle normative ambientali, attribuibili alla modalità di gestione dello stesso impianto;
- con nota prot. n. 235 del 13/02/2015 la soc. Kalat Impianti trasmette all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, nonché al D.A.R. la richiesta di rinnovo autorizzazione alla gestione dell'impianto, in autocertificazione, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/2006;
- con nota prot. n. 25941 del 12/06/2015, il D.A.R. diffida, ai sensi del comma 13 art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la soc. Kalat Impianti Srl dal gestire l'attività in difformità alla normativa vigente a seguito di verifica da parte di ARPA ST Catania;
- con nota prot. 985 del 16/07/2015, assunta al prot. ARTA n. 33867 del 20/07/2015, la Kalat Ambiente SRR trasmette il progetto definitivo di un impianto di compostaggio a biocelle da realizzare all'interno del Centro Integrato Impianti di c.da Poggiarelli comune di Grammichele (CT), con una capacità produttiva annua di 40.000 tonn/anno, per la preliminare verifica di assoggettabilità a VIA;
- con nota prot. 1038 del 30/07/2015, assunta al prot. ARTA n. 37017 del 05/08/2015 la Kalat Ambiente SRR trasmette al Serv. 1 VAS-VIA lo schema di avviso di pubblicazione










relativo all'impianto di compostaggio della capacità di 40.000 tonn./anno e copia della distinta di versamento degli oneri istruttori ;

- con nota prot. 35082 del 11/08/2015, assunta al prot. ARTA n. 38183 del 18/08/2015, il D.A.R. comunica che dovendosi attivare la procedura AIA, ai sensi dell'art. 29 ter della Parte II Titolo III BIS del D.Lgs. 152/2006 (quantità trattate maggiori di 75 tonn./giorno), è necessario acquisire l'istanza di Assoggettabilità a VIA, ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006, per l'avvio dell'istruttoria e la verifica preliminare della documentazione, nonché ottemperare al versamento degli oneri istruttori relativi, ai sensi dell'art. 91 della L.R. 9/2015;
- con nota prot. n. 1276 del 31/08/2015, la soc. Kalat Impianti Srl, facendo seguito alla diffida di cui alla nota prot. n. 25941 del 12/06/2015, trasmette al D.A.R., alla Prov. di Catania e all'Arpa ST Catania, la perizia giurata e gli allegati tecnici ed analitici relativi allo stato gestionale dell'impianto di compostaggio;
- con nota prot. n. 1252 del 06/10/2015, assunta al prot. ARTA n. 46209 del 09/10/2015, la soc. Kalat Ambiente SRR, facendo seguito alla diffida di cui alla nota prot. n. 25941 del 12/06/2015, trasmette al Serv. 1 VAS - VIA copia cartacea e digitale del progetto definitivo e relativi allegati dell'impianto di compostaggio per la definizione dell'iter istruttorio;
- con nota prot. ARTA n. 46264 del 09/10/2015, il Serv. 1 VAS - VIA richiede alla soc. Kalat Ambiente SRR una copia del progetto e della documentazione su supporto digitale ed una cartacea;
- con pec del 14/10/2015, assunta al prot. ARTA n. 47880 del 20/10/2015, la soc. Kalat Ambiente SRR ha trasmesso la nota prot. n. 1288 del 14/10/2015 con la quale riscontrava la nota prot. ARTA n. 46264 del 09/10/2015 comunicando di aver già ottemperato all'invio delle copie di progetto richieste;
- con D.A. n. 539/GAB del 27/10/2015 è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'ex Art. 20 del D.Lgs 152/2006 con prescrizioni, il progetto di un impianto di compostaggio a biocelle da realizzare all'interno del Centro Integrato Impianti di c.da Poggiarelli - Comune di Grammichele (CT), secondo quanto riportato sul rapporto istruttorio avente prot. ARTA n. 47663 del 19/10/2015, notificato al proponente, nonché agli altri enti istruttori, con nota prot. ARTA n. 50051 del 30/10/2015;
- dal Verbale di sopralluogo dell'11/11/2015, effettuato a seguito di richiesta di parer tecnici relativi alla Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20 del 14/07/2015 (Aumento della capacità di trattamento del 20%), avanzata dalla soc. Kalat Impianti Srl con nota del 15/10/2015, assunta al prot. ARPA ST Catania al n. 60705 del 19/10/2015.



si conferma la potenzialità all'ampliamento richiesto, sia da un punto di vista tecnico che sanitario;

- dal Verbale di sopralluogo del 07/10/2016, effettuato a seguito di richiesta di pareri tecnici relativi alla Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 07/06/2016 (Aumento della capacità di trattamento del 30%), si definiscono delle prescrizioni alla soc. proponente;
- dal Verbale di sopralluogo del 10/11/2016, effettuato allo scopo di verifica all'ottemperanza delle prescrizioni impartite in occasione del sopralluogo del 07/10/2016, si riscontra che sono state osservate le predette prescrizioni;
- con nota prot. n. 992 del 23/05/2017 la soc. Kalat Impianti srl trasmette alla Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio di Gabinetto, la richiesta di incremento capacità di esercizio impianto di Compostaggio;
- con nota prot. n. 13980 del 06/06/2017, assunta al prot. ARTA n. 41737 del 07/06/2017, la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio di Gabinetto trasmette, tra gli altri, anche al DRA la nota di richiesta di aumento di capacità di esercizio impianto di Compostaggio avanzata dalla soc. Kalat Impianti srl;
- con nota prot. n. 15979 del 30/06/2017, assunta al prot. ARTA n. 48513 del 03/07/2017, la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio di Gabinetto trasmette, tra gli altri, anche al DRA una seconda nota di richiesta di aumento di capacità di esercizio impianto di Compostaggio avanzata dalla soc. Kalat Impianti srl;
- con nota prot. n. 38075 del 18/07/2017, assunta al prot. ARTA n. 53508 del 20/07/2017, la Città Metropolitana di Catania richiede al DAR ed al DRA alcuni chiarimenti circa la corretta destinazione dell'ammendante su aree non autorizzate dall'Ordinanza n. 151 del 17/02/2005 e successive, nonché sulla corretta gestione dell'aria esausta proveniente dal capannone in cui si effettua la bio ossidazione accelerata, che costantemente viene tenuto "non in depressione" a seguito delle prescrizioni contenute nel CPI dei VV.FF., in palese difformità rispetto a quanto riportato invece nel DRS n. 32 del 24/01/2005 (autorizzazione emissioni atmosferiche);
- con nota prot. 1994 del 22/09/2017, assunta al prot. ARTA n. 66524 del 25/09/2017, la soc. Kalat Impianti Srl trasmette a tutti gli enti coinvolti nell'istruttoria del progetto de quo la documentazione già trasmessa al DAR (con nota prot. n. 1146 del 16/06/2017) in attesa della successiva Conferenza dei Servizi convocata per il 27/09/2017, e consistenti in:
 - All. 6 - Lettera di trasmissione istanza art. 208;
 - All. 7 - Relazione tecnica;
 - All. 8 - Ciclo di lavorazione;
 - Al. 9 - Check list 151;

- All. 10 –Planimetria istanza art. 208;
- dal Verbale di Conferenza dei Servizi del 27/09/2017 si evince la necessità di attivare la procedura di Assoggettabilità a VIA, ex art. 20 del D.Lgs 152/2006, ai fini della definizione dell'istruttoria autorizzativa dell'impianto di che trattasi, nonché di assolvere ad alcune prescrizioni di tipo gestionale come ad esempio: mantenere chiusi i portoni del capannone durante la fase di bio-ossidazione, tranne che durante le fasi movimentazione dei mezzi operativi per l'aereazione della biomassa, identificare le aree di stoccaggio del rifiuto in ingresso e dell'ammendante in uscita, nonché l'opportunità dell'attivazione dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, etc.;
- con nota prot. n. 2074 del 30/09/2017, assunta con prot. ARTA n. 68933 del 03/10/2017 la società Kalat Impianti Srl Unipersonale trasmette al Serv. 1 del Dip. Reg.le Ambiente istanza di avvio procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006, per aumento Capacità di trattamento Compostaggio di FORSU da 22.000 tonn./anno a 27.300 t./anno, allegando la seguente documentazione:
 - Carta 1:10.000 - Stralcio catastale 1:2.000 - Stralcio aerofotogrammetrico 1:2000 – Stralcio del P.R.T. dell'A.S.I. 1:5.000;
 - Planimetria generale dell'area – Modifiche non sostanziali al ciclo di lavorazione dell'impianto di compostaggio scala 1.500;
 - Relazione tecnico Illustrativa ed allegati relativi all'impianto di Compostaggio datata 16/06/2017, comprensivo dello schema del ciclo di produzione, etc;
 - Ordinanze del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti n. 151 del 17/02/2005 e n. 369 del 19/12/2006;
 - Decreto autorizzativo di voltura DDS n. 2239 del 05/12/2013 in favore della Società Kalat Impianti S.r.L. Unipersonale;
 - Autorizzazione emissioni in atmosfera DRS n. 32 del 24/01/2005 aggiornato con DRS del 24/02/2012;
 - Certificato UNI EN ISO 14001:2004;
 - Autocertificazione di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06.
- Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 12 del 06/10/2017 con la quale, in deroga all'Ordinanza Commissariale n. 151 del 17/02/2005 e ss.mm.ii., e limitatamente alla lettera m) dell'art. 4 "potenzialità massima 22.000 tonn/anno" per il periodo 02/10/2017 – 30/11/2017" e nel rispetto dei pareri già acquisiti in sede di Conferenza

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right, several smaller initials in the middle right, and a cluster of signatures at the bottom right.

- dei Servizi del 27/09/2017, di aumentare la capacità di trattamento a 27.300 tonn./anno con le medesime prescrizioni riportate nel Verbale di C.d.S. del 27/09/2017 ;
- Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 16 del 01/12/2017 con la quale, in deroga all'Ordinanza Commissariale n. 151 del 17/02/2005 e ss.mm.ii., e limitatamente alla lettera m) dell'art. 4 "potenzialità massima 22.000 tonn/anno" per il periodo 01/12/2017 – 31/01/2018" e nel rispetto dei pareri già acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi del 27/09/2017, si reitera quanto riportato nella Ordinanza n. 12 del 06/10/2017 ;
 - con nota prot. 271 del 22/01/2018, assunta al prot. ARTA n. 4330 del 23/01/2018, la Soc. Kalat Impianti Srl, ai fini della definizione dell'istruttoria di cui all'art. ex 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trasmette la seguente documentazione:
 - a. Relazione Preliminare Ambientale;
 - b. Relazione tecnico illustrativa impianto di compostaggio;
 - c. Autorizzazione in atmosfera e ss.mm.ii.;
 - d. Decreto n. 151 compost e ss.mm.ii.;
 - e. Decreto n. 2239 di voltura autorizzazione;
 - f. Planimetria generale modificata Ordinanza REV. 30/09;
 - g. Inquadramento Territoriale, Stralcio catastale, Stralcio PRT e Aerofotogrammetrico
 - h. Check list di controllo prescrizioni decreto 151;
 - i. Ciclo di Lavorazione;
 - j. Cert. Dest. Urbanistica;
 - k. Cd contenenti documentazione in formato digitale;
 - con nota prot. n. 294 del 24/01/2018, assunta al prot. ARTA n. 8941 del 13/02/2018, la soc. Kalat Impianti Srl trasmette copia dell'attestazione del versamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 91 della L.R. 9/2016 ;
 - con nota prot. n. 2448 del 12/07/2018, trasmessa al Serv. 1 VIA – VAS, via PEC in data 13/07/2018, la soc. Kalat Impianti Srl, a seguito dell'audizione avvenuta presso il locale ARTA in data 11/07/2018 con i referenti del Gruppo Istruttore, invia documentazione integrativa a chiarimento di quanto discusso.

DESCRIZIONE DEL SITO

La soc. proponente opera nel settore "Trattamento e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata"; l'impianto di compostaggio e di trattamento della frazione secca è sito in c.da Poggiarelli nella Z.I. del comune di Grammichele (CT). L'area di c.da Poggiarelli è estesa per

140.000 mq.; l'area dell'impianto di compostaggio è pari a 58.800 mq., mentre l'area di impianto di selezione rifiuti a matrice secca è pari a 15.000 mq.. Nell'area di che trattasi è vigente il Piano Regolatore Territoriale dell'A.S.I. Calatino Sud Simeto approvato con decreto n. 50/DRU del 6 febbraio 2006 dal D.G. del D.R.U. dell'ARTA ; nel raggio di 1 km non sono presenti industrie di rilevante importanza, le vie di comunicazione presenti sono la SP 215, la SS 385, la SS 417. Il Parco Archeologico di Occhiola Grammichele dista 3,5 km. in linea d'aria e nelle immediate vicinanze dell'impianto si rileva il fiume Caltagirone o dei Margi.

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE E LITOLOGICHE

L'area del "Calatino" costituita dai comuni di Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Mazzarone, Militello val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini e Licodia Eubea, è oggi rappresentato dalle residuali masse, rese irriconoscibili dalla lunga azione di disgregazione e smantellamento operato dagli agenti atmosferici, che hanno perso gli originari caratteri morfologici distintivi, lasciando la testimonianza delle origini vulcaniche. Si rileva la presenza di sedimenti argillosi del medio Miocene, e nell'area di Scordia e Vizzini, si nota la presenza di formazioni calcareo - marnose e basaltiche.

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE


Il sito si trova in prossimità del Fiume Caltagirone, ed in particolare la superficie freatica è prossima al piano di campagna; inoltre viene individuata una componente del deflusso idrico sotterraneo in direzione N/S e verso il predetto Fiume. Viene fatta rilevare, in generale, un'elevata permeabilità anche se il drenaggio è localmente difficoltoso per la prossimità della superficie freatica subalvea al piano di campagna.

CARATTERISTICHE CLIMATICHE

La zona è caratterizzata da un clima mediterraneo temperato con prolungamento della stagione estiva e inverno mite; le temperature medie invernali sono superiori ai 5°C mentre quelle minime scendono raramente sotto i 0°C. Le precipitazioni sono minime in luglio e massime in dicembre, con una media annua di 540 mm., inferiore alla media generale del territorio nazionale.

LOCALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE AREE INTERNE AL SITO DI C.DA POGGIARELLI

Il Centro integrato per il trattamento e la valorizzazione dei materiali provenienti dalla RD è composto dagli stabilimenti per il recupero del rifiuto organico per la produzione del Compost e dallo stabilimento per la selezione e valorizzazione della frazione secca dei rifiuti. L'area è così suddivisa: aree di pertinenza comune ai due impianti (area palazzina uffici, aree viarie interne e



aree a verde, area parcheggi e area ufficio accettazione e pesa) ed aree espressamente pertinenti ai due impianti di compostaggio e selezione.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI

Per ciò che attiene il ciclo di lavorazione dell'impianto di compostaggio, le infrastrutture a servizio, e le regole di gestione dello stesso si riporta quanto segue:

Impianto di selezione del rifiuto secco

Il ciclo di lavorazione dell'impianto di selezione del rifiuto secco è suddiviso nelle seguenti fasi :

- scarico e selezione visiva del rifiuto;
- caricamento della macchina aprisacchi e nastri trasportatori;
- vagliatura in vaglio balistico per la separazione flusso monodimensionale e bidimensionale e la deviazione nei nastri trasportatori dedicati;
- selezione automatizzata con selettore ottico frazioni plastiche PET AZZURRATO e IPP;
- selezione manuale in cabina 3D e 2D delle altre frazioni plastiche;
- pressatura e stoccaggio di prodotti e sottoprodotti.

Si rileva che tale ciclo di lavorazione non implica emissioni in atmosfera di nessun genere.

ASPETTI AMBIENTALI


Approvvigionamenti di risorse energetiche ed idriche

Le fonti di energia utilizzate sono :

- **Energia elettrica** per illuminazione, per riscaldamento/raffreddamento dei locali, per il funzionamento degli impianti di aspirazione ed insufflazione dell'impianto di compostaggio e di tutti i macchinari dell'impianto di selezione. Tale energia è fornita tramite un ordinario contratto con il gestore Burgo Energia.
- **Gasolio** per l'alimentazione di tutti i mezzi operativi (minipale, motopale) e dei macchinari dell'impianto di compostaggio (vagli e triturator).

Acqua

L'approvvigionamento idrico viene garantito mediante l'utilizzo di un pozzo artesiano regolarmente autorizzato e ricadente all'interno della proprietà aziendale della Kalat Ambiente SRR, di



precedente escavazione. La ditta proponente usa l'acqua attinta dal pozzo principalmente per usi sanitari e per il lavaggio dei macchinari e per la riserva antincendio.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Identificazione delle sorgenti

L'impianto di compostaggio dispone di un punto di emissione in atmosfera denominato E1 coincidente con il biofiltro, regolarmente autorizzato con D.R.S. n. 32 rilasciato dalla Regione Siciliana in data 24/01/05; la comunicazione di messa in esercizio impianto è del 03/03/05 prot. N.319. Nell'anno 2011 è stata proposta la revisione dei limiti di concentrazione degli inquinanti per la modifica dei valori limite di acido solfidrico, metilammina e formaldeide. In data 24/02/2012 è stato emesso il DRS n. 120 per variazione dei limiti alle emissioni fissati dal precedente D.R.S. n.32 del 24/01/2005.

Sistemi di controllo delle emissioni

L'azienda ha l'obbligo di effettuare l'analisi delle emissioni semestralmente in ottemperanza alle prescrizioni dettate nel decreto di autorizzazione alle emissioni.

Vengono eseguite regolarmente le analisi sui possibili inquinanti emessi dall'impianto di compostaggio, i cui risultati più recenti sono in allegato alla presente (rdp n. 168/17 del 10/11/2017). I campionamenti sono di tipo attivo che prevedono la scelta di almeno 5 punti all'interno del biofiltro e di tipo passivo con delle fialette che assorbono gli inquinanti per 15 giorni e vengono poi analizzate. Per quanto riguarda gli automezzi, il controllo delle emissioni gassose viene fatto rispettando la normativa vigente.

GESTIONE DEI RIFIUTI


Rifiuti prodotti in sito

Nella tabella successiva, che sintetizza il modulo "Inventario dei rifiuti", è riportata la situazione qualitativa dei rifiuti prodotti dall'azienda, la cui gestione avviene completamente nella sede operativa da parte del Responsabile della gestione flussi. Nella tabella i rifiuti vengono distinti tra rifiuti relativi all'impianto di selezione del secco e quelli derivanti dalle attività di compostaggio. Per quanto riguarda gli uffici, oltre ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (carta e cartone), per ridurre l'impatto ambientale, si annovera l'utilizzo di toner ricaricabili. Di seguito le tabelle descrittive dei rifiuti prodotti presso il sito :

Pag. 12

Procedura Verifica di Assoggettabilità a VIA art. 19 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa a "Progetto Impianto di compostaggio di contrada Poggiarelli, Grammichele (CT) - Aumento capacità trattamento di esercizio da 22.000 tonn/anno a 27.300,00 tonn/anno"

Codice procedura CT 18 RIF 1 - Proponente: Kalat Impianti Srl



CODICE EUROPEO RIFIUTO C.E.R.	DENOMINAZIONE RIFIUTO ATTRIBUITA DAL PRODUTTORE	CLASSIFICAZIONE	STATO FISICO	CARATTERISTICHE	MODALITA' TRATTAMENTO	01	
IMPIANTO DI SELEZIONE	15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	non pericoloso	solido non pulverulento	inodore	Prodotto dall'attività di selezione dell'impianto e ceduto come prodotto al consorzio CIMECUI	
	15 01 02	Imballaggi in plastica	non pericoloso	solido non pulverulento	inodore	Rifiuto prodotto dall'attività di selezione dell'impianto e destinato a essere ceduto al relativo consorzio di fibre CONEPLA	
	15 01 04	Imballaggi metallici	non pericoloso	solido non pulverulento	inodore	Rifiuto prodotto dall'attività di selezione dell'impianto e destinato a essere ceduto al relativo consorzio di fibre CIAL / RICEPA	
	15 01 07	Imballaggi in vetro	non pericoloso	solido non pulverulento	inodore	Rifiuto prodotto dall'attività di selezione dell'impianto e destinato a essere ceduto al relativo consorzio di fibre CIMEVE	
	19 22 04	plastica e gomma	non pericoloso	solido non pulverulento	inodore	SCARTI DI LAVAZZAZIONE SELEZIONE - risultato mediante ditta autorizzata presso impianti autorizzati	
	19 22 22	altri rifiuti compresi materiali misti	non pericoloso	solido non pulverulento	inodore	SCARTI DI LAVAZZAZIONE SELEZIONE - risultato mediante ditta autorizzata presso impianti autorizzati	

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	16 10 02	rifiuti liquidi soluzionali acquosi	speciale non pericoloso	liquido	odoroso	ACQUE DI PRIMA PRIGIA - risultato mediante ditta autorizzata presso impianti autorizzati	
	19 03 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostabili	speciale non pericoloso	solido non pulverulento	odoroso	SIVVALLO DA VAGLIATURA PRIMARIA - trattamento in discarica	
	16 10 04	rifiuti liquidi concentrati acquosi	speciale non pericoloso	liquido	inodore	ACQUE DI PROCESSO - risultato mediante ditta autorizzata presso impianti autorizzati	

Movimentazione dei rifiuti

La movimentazione dei rifiuti all'interno dello stabilimento è affidata al personale della Kalat Impianti; il controllo dei formulari e dei quantitativi prodotti viene fatto da un addetto con la supervisione del personale incaricato. Il trasporto dei rifiuti all'esterno dello stabilimento è effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate al trasporto dei relativi CER.

Stoccaggio dei rifiuti

I rifiuti prodotti sono depositati in aree diverse come riportato nella planimetria di progetto.

Conformità alla normativa

[Handwritten signatures and initials]

Il gestore rispetta l'obbligo di denunciare annualmente le quantità e le tipologie di rifiuti prodotti, il loro smaltimento, il relativo codice di identificazione, compilando il MUD. Così come previsto dalla normativa vigente, ogni movimento in uscita e in entrata di rifiuti viene documentato sul registro di carico/scarico, tranne per i rifiuti presi in carico dal pubblico servizio di nettezza urbana.

RUMORE

Identificazione delle sorgenti di rumore

Le sorgenti di rumore all'interno degli impianti sono costituite da:

- macchinari;
- impianti tecnologici
- mezzi di trasporto.

In determinati periodi della giornata la concentrazione di mezzi di trasporto all'interno dell'area aumenta sensibilmente e quindi anche il rumore prodotto e ciò vale in particolare per la zona adibita alla pesa. Nell'ambito della valutazione del rischio condotta in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/08 sulla sicurezza e salute del luogo di lavoro, sono previste le misurazioni del livello di rumore in varie postazioni di lavoro dell'area di selezione e trattamento del secco.

Per quanto concerne gli automezzi:

- sono tutti omologati dal ministero dei trasporti ;
- i mezzi sono mantenuti in buone condizioni di efficienza in modo da ridurre le emissioni sonore (controllo dei freni, dei pneumatici, della carrozzeria e del motore).

Conformità alla normativa

La sede di C.da Poggiarelli ricade nella Classe V "Aree prevalentemente industriali", di cui all'art. 6, comma 1, lettera a, della legge n. 447/95 – zone acustiche.

L'azienda rispetta i valori limite di emissione in relazione a ciascuna sorgente sonora fissa e mobile esterna ai locali in cui si svolge l'attività produttiva. I valori sono stati individuati nella tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e quelli che interessano sono: 65 dB (periodo diurno) - 55 dB (periodo notturno).

[Handwritten signatures and initials]

Programmi di monitoraggio

La rilevazione periodica del rumore esterno è stata programmata con cadenza quinquennale, mentre quella interna con cadenza almeno triennale; la valutazione dovrà essere aggiornata anche a seguito di modifiche sostanziali del ciclo di lavorazione, o all'introduzione di nuovi mezzi.

Conseguenze sulla popolazione circostante il sito

Il tipo di servizio svolto dalla Kalat Impianti e la sua dislocazione sono tali per cui le emissioni e i rumori degli automezzi risultano non essere un problema rilevante.

ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche del progetto sono di seguito descritte:

- Dimensioni e concezione dell'insieme del progetto:

Il progetto di ampliamento della capacità di esercizio non prevede modifiche sostanziali all'attuale assetto sia infrastrutturale che logistico ;

- Cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati

È in corso la valutazione per la trasformazione dell'impianto da ciclo aerobico a ciclo anaerobico per la produzione di biometano, ma non verrà valutato in questa sede.

- Utilizzazione di risorse naturali in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità'

Non è prevista alcuna variazione rispetto all'esistente, in particolare rispetto all'uso di suolo ed integrativo di acqua e biodiversità.

- Produzione di rifiuti

L'incremento di capacità ricettiva che si genera è di 5.300 t/anno e tale aumento, considerato che la produzione di sovrvallo è di circa il 7% rispetto al totale conferito, genererà una produzione di sovrvallo pari a circa 2.000 t/anno con un aumento di circa 460 t/anno. Tale aumento non impatterà in maniera rilevante sull'ambiente in quanto il sovrvallo prodotto è regolarmente e costantemente avviato a smaltimento in discarica presso la discarica dell'Ato Ambiente CL2 in C.da Timpazzo nel territorio di Gela. I conferimenti sono cadenzati in maniera regolare in maniera tale da limitare al massimo gli stoccaggi prolungati.

- Inquinamento e disturbi ambientali

Non si rilevano impatti inquinanti significativi.

Rischi di gravi incidenti e/o calamita' attinenti al progetto in questione inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico in base alle conoscenze scientifiche.

Non si prospetta nessun aumento di rischio del genere.

- Rischi per la salute umana


L'aumento di capacità ricettiva della quantità di 5.300 t/anno non incide relativamente a contaminazioni sulle matrici ambientali che possano avere rilevanza sulla salute umana.

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Considerando la sensibilità ambientale delle aree che, a fronte dell'aumento di capacità ricettiva dell'impianto di compostaggio, possono risentire di effetti negativi, di seguito si specifica :

a) non vi è ulteriore utilizzazione del territorio esistente che sia stato già approvato con l'attuale autorizzazione. Si rende necessario indicare che il prodotto ACM (compost) derivante dall'attività di trattamento della FORSU, considerata la sua natura di fertilizzante, e quindi di sottoprodotto e non rifiuto a tutti gli effetti, viene stoccato a cumuli anche nelle aree agricole di pertinenza dello stesso impianto;

b) ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo: non esiste alcuna correlazione fra l'aumento di capacità richiesto e tali tematiche ;



c) capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone :


- c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi: non si rileva la presenza di tali zone ;
- c2) zone costiere e ambiente marino: non si rileva la presenza di tali zone ;
- c3) zone montuose e forestali : non si rileva la presenza di tali zone ;
- c4) riserve e parchi naturali : non si rileva la presenza di tali zone ;
- c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale: non si rileva la presenza di tali zone ;
- c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione: non si rileva la presenza di tali zone ;
- c7) zone a forte densità demografica: non si rileva la presenza di tali zone ;
- c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica : non si rileva la presenza di tali zone, ad eccezione del Parco Archeologico di Occhiola distante in linea d'aria 3,5 Km dal sito che non viene interessato in alcun modo dall'aumento di capacità ricettiva in questione.
- c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: non si rileva la presenza di tali zone.

Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale

I potenziali impatti ambientali del progetto di aumento di capacità di esercizio, con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono di seguito dettagliati:

- a) entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata: l'entità dell'aumento di 5.300 ton/anno di matrice organica in più da trattare non è di nessuna rilevanza sull'area geografica nella quale insiste l'impianto e neanche sulla popolazione in quanto insediamento all'interno dell'agglomerato industriale di Caltagirone è distante da centri abitati significativi ;
- b) natura dell'impatto: non si rileva nessun impatto di natura particolare ;
- c) natura transfrontaliera dell'impatto: nessuna ;

Pag. 17



d) intensità e complessità dell'impatto: non si rileva nessuna intensità e complessità di evidente impatto ;

e) probabilità dell'impatto: nessuna probabilità di impatti significativi ;

f) prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto: non insorgerà nessun evidente e rilevante impatto ;

g) cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti: non si rileva nessun cumulo di impatto con altri progetti esistenti e/o approvati ;

h) possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace: non rilevandosi impatti ambientali di natura rilevante non si contemplan ulteriori misure di riduzione di impatto ulteriori a quelle già esistenti.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Esaminato il progetto e la documentazione prodotta;


Considerato che la suddetta procedura è stata pubblicata mediante sintetico avviso sul sito web di questo Dipartimento (portale SI.VVI) il 22/02/2018;

Considerato che la produzione di compost consentirà di rendere disponibile un ammendante biologico che potrà essere destinato all'utilizzo agronomico nei terreni agricoli presenti in prossimità del sito produttivo e ciò, come evidente, comporterà un minore impatto sull'ambiente ed un miglioramento della struttura dei terreni ed un vantaggioso scambio dei nutrienti tra lo stesso e le piante in esso coltivate limitando pertanto l'apporto di concimi di sintesi;

Considerato che il proponente adotterà le MTD per l'ampliamento e l'esercizio dell'impianto;

Vista la reale necessità di impianti di questo tipo nell'area vasta di intervento, così come evidenziato dalle successive Ordinanze del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Valutata la coerenza del progetto con il Piano di gestione dei rifiuti nonché con il Piano stralcio;



Considerato che non sono pervenute osservazioni dal pubblico;

Considerato che il proponente ha valutato i rischi di eventuali incidenti e ha predisposto accorgimenti tecnico operativi adeguati;

Verificato che sono state ottemperate da parte dell'Autorità Competente le misure di pubblicità di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

Rilevato che l'impianto rientra tra le tipologie progettuali di cui Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. punto 7 lett. zb);

Analizzate, alla luce dei criteri di cui all'Allegato V del D. Lgs. n. 152/2006 e del DM 52/2015 le caratteristiche delle componenti ambientali allo stato attuale, la stima degli impatti generati dalla realizzazione del progetto e le misure di mitigazione previste;


Valutata l'assenza di vincoli ambientali e paesaggistici e quindi verificato che l'area di sedime dell'impianto non interessa direttamente zone umide, zone costiere, zone montuose o forestali, zone SIC, ZPS e/o di protezione speciale, zone ad elevata sismicità, zone a forte densità demografica, zone di importanza storica, culturale o archeologica né territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001 e al comma 5 art. 2 della L.R. n. 71/78 (modifiche ad usi extra-agricoli);

Valutate condivisibili le misure di mitigazione proposte dal proponente

Valutata l'assenza di impatti ambientali significativi negativi;

Per quanto sopra considerato e valutato, questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ai fini dell'emissione del provvedimento finale di "giudizio di compatibilità ambientale" da parte dell'Autorità Ambientale, esprime

PARERE



di non assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto di un "Impianto di compostaggio di contrada Poggiarelli, Grammichele (CT) - Aumento capacità trattamento di esercizio da 22.000 tonn/anno a 27.300,00 tonn/anno" presentato da Kalat Impianti Srl, limitatamente all'ampliamento della capacità di esercizio dell'impianto di compostaggio della frazione umida, già autorizzato con Ordinanza n. 151 del 17/02/2005 e successive, ubicato presso c.da Poggiarelli in agro di Grammichele (CT), da 22.000 tonn/anno a 27.300,00 tonn/anno e pertanto con capacità complessiva inferiore a 75 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R3, dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni e condizioni:

1) La capacità giornaliera non potrà superare le 74,80 tonn con un quantitativo annuo massimo di 27.300 tonn/anno; tale quantitativo comprenderà sia la FORSU che lo strutturante ligneo;

2) Dovrà essere svolta esclusivamente l'attività R3 dei seguenti rifiuti:

- 02 01 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia.
- 02 01 03 Scarti di tessuti vegetali.
- ~~02 01 06 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito.~~
- 02 01 07 Rifiuti della silvicoltura.
- 02 03 01 Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti.
- 02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
- 02 03 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 02 04 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 02 06 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
- 02 06 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 02 07 01 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima.
- 02 07 02 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche.
- 02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
- 02 07 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 03 01 01 Scarti di corteccia e sughero
- 03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04.
- 03 03 01 Scarti di corteccia e legno.
- 03 03 02 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor).
- 03 03 09 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio.

- **03 03 10** Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica.
- **03 03 11** Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10.
- **04 02 21** Rifiuti da fibre tessili grezze.
- **15 01 01** Imballaggi in carta e cartone.
- **15 01 03** Imballaggi in legno.
- **15 06 06** Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale.
- **19 08 05** Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.
- **20 01 01** Carta e cartone.
- **20 01 08** Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
- **20 01 38** Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.
- **20 03 02** Rifiuti dei mercati.
- **20 02 01** Rifiuti Biodegradabili

3) La durata della biostabilizzazione sarà di 30 giorni mentre la durata dell'intero processo di compostaggio non dovrà essere inferiore a 90 giorni;

4) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi stante la prossimità della superficie freatica sub-alvea al p.c.;

5) Sia i rifiuti in ingresso che gli stessi durante la lavorazione devono essere tenuti in ambiente confinati nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05-02-1998 così come modificato dal D.M. 186/2006 ed in deroga a quanto previsto dal CPI n. 21283, così come previsto all'art. 1 comma 1 punto 1 dell'Ordinanza n. 12 del 06/10/2017 e successive;

6) Le aree per il conferimento e/o l'accettazione del rifiuto da trattare, ed il deposito temporaneo del Compost in uscita devono essere opportunamente segnalate con cartelli indicanti il codice CER di appartenenza;

7) I sovralli dovranno essere separati per categoria e destinati in apposite aree a norma di Legge e smaltiti attraverso ditte autorizzate;

8) Non verrà svolta la messa in riserva di rifiuti;

9) Per quanto riguarda l'abbattimento delle emissioni odorigene, ci si deve attenere a quanto disposto al paragrafo 3.4.2 delle Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio, prevedendo n. 3 ricambi d'aria all'ora sia per la biostabilizzazione che per la maturazione;

- 10) Si deve garantire un Indice respirometrico statico < 500 mg O₂/Kg s.v.*h, ovvero un Indice respirometrico dinamico < 1.000 mg O₂/Kg s.v.*h. Pertanto, vanno opportunamente dimensionati sia il sistema di insufflaggio aria che il sistema di aspirazione dell'area esausta nonché il sistema di abbattimento degli odori (scrubber-biofiltro);
- 11) Per contenere meglio la produzione di emissioni diffuse, è necessario che tutti i rifiuti e/o i materiali da essi derivati durante le lavorazioni siano tenuti in ambiente confinato;
- 12) La fase di curing del compost avviata al di sotto della/e tettoia/e, dovrà impedire l'aerodispersione del materiale organico maturo: a tal proposito è necessario provvedere all'apposizione di tre paratie per ogni tettoia, che proteggano il compost in maturazione dall'azione dei venti, ovvero l'utilizzo di teloni a copertura completa della biomassa;
- 13) L'esercizio dell'attività non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nel rispetto della Normativa vigente nel settore;
- 14) Le aree destinate alla movimentazione, trasporto e stoccaggio dovranno essere mantenute impermeabili e pulite;
- 15) Le acque meteoriche dei piazzali dovranno essere opportunamente trattate secondo quanto previsto dalla normativa vigente, pertanto dopo il trattamento potranno essere riutilizzate per il lavaggio dei piazzali ovvero per l'irrigazione delle piante;
- 16) Il percolato prodotto verrà raccolto, mediante canalizzazioni dedicate, in vasche di accumulo opportunamente dimensionate e isolate mediante bacini di contenimento e da queste poi avviate al trattamento mediante ditte specializzate;
- 17) Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque;
- 18) Le caditoie di recapito delle acque meteoriche devono essere tenute sempre pulite ed in efficienza per una corretta gestione delle stesse, evitando così eventuali fenomeni di ruscellamento su terreno adiacente e non impermeabilizzato;
- 19) E' necessario verificare l'eventuale presenza di pannelli di amianto utilizzati quali coperture delle strutture e, se il caso, attivare le procedure di verifica della integrità delle stesse per una sostituzione/incapsulamento;

- 20) Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti;
- 21) Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni di cantiere, gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006;
- 22) L'eventuale deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detersivi, ecc.), potrà avere luogo esclusivamente in apposite aree all'uopo attrezzate al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti;
- 23) La fase di stoccaggio delle matrici e la fase di biossidazione dovranno avvenire in ambiente confinato (Capannone), per il contenimento di polveri e di odori il cui controllo deve essere garantito tramite idonee misure e sistemi di abbattimento;
- 24) Le fasi di stoccaggio delle matrici, di biossidazione ACT, di post maturazione e di deposito del prodotto finito dovranno avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistema di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio;
- 25) Per il contenimento delle emissioni odorigene, dovranno essere adottati idonei presidi ed accorgimenti mirati alla captazione degli odori a livello delle diverse sorgenti ed al trattamento delle emissioni;
- 26) Lungo tutto il perimetro dell'impianto dovranno essere piantumate/integrate specie arboree tipiche della macchia mediterranea (es. Carrubi, Olivi, Olenadri, etc) con altezza non inferiore ai mt. 4,00 al fine di creare una barriera acustica da e verso l'impianto, e di intercettare le eventuali emissioni polverulente durante le fasi di trattamento del rifiuto e di maturazione del compost. Inoltre tutte le aree libere da infrastrutture dovranno essere sottoposte a piantumazione di specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree appartenenti anch'esse alla macchia mediterranea;
- 27) Tutta la superficie dell'impianto pavimentata dovrà essere dotata di sistemi separati per la raccolta delle acque piovane di tetti, strade e piazzali e liquidi di dilavamento derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti;
- 28) Dovrà essere presentato a questo Assessorato, a fine vita impianto, un piano di ripristino e recupero ambientale del sito;

29) A conclusione dell'iter autorizzativo e prima dell'avvio dell'attività con capacità di trattamento di 27.300 tonn/anno, dovrà essere redatto un piano di monitoraggio e controllo che dovrà essere inviato a questo Assessorato e al Libero Consorzio di Catania nonché inviato e validato dall'ARPA. Detto Piano dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti le componenti ambientali interessate nelle differenti fasi di utilizzazione dell'impianto (ante operam, in corso d'opera e post operam).

30) In prossimità dell'ingresso all'area impiantistica dovrà essere apposta, ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'idonea planimetria con lay-out dell'intera area impiantistica con evidenziati i flussi dei rifiuti e delle Materie Prodotte, sia dell'impianto di compostaggio che degli altri impianti presenti nell'area con indicate tutte le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti e materie prodotte, nei diversi impianti. Eventuali variazioni anche non sostanziali del lay-out dovranno essere preventivamente comunicate agli Enti competenti;


31) I dati relativi ai parametri di processo, con particolare riferimento ad ossigeno, temperatura ed umidità nel capannone sia di ossidazione che di maturazione dovranno essere facilmente verificabili e tenuti a disposizione delle Autorità preposte ai controlli;

32) Al fine di scongiurare l'interferenza tra attività umana ed attività produttive, dovrà essere posta attenzione al controllo delle emissioni convogliate, nonché al controllo annuale della qualità dell'aria, degli odori presso i punti individuati lungo il perimetro dell'area che ospiterà l'impianto;

33) Durante la fase di contenimento, al fine di evitare emissioni odorigene, dovrà essere evitato lo stazionamento dei mezzi carichi di rifiuti in entrata presso l'impianto, effettuando delle opportune programmazioni sui conferimenti;

34) Nella fase di maturazione deve essere mantenuto un tenore di umidità superiore al 30 % ed un flusso d'aria idoneo a garantire condizioni di microaerobiosi della massa per assicurare la conformità del compost ottenuto alle disposizioni di legge; deve essere garantito il regolare funzionamento del biofiltro curandone la manutenzione e gestione; il materiale di riempimento deve essere sempre efficiente e privo di sostanze estranee;

35) Per limitare l'inquinamento acustico e atmosferico, venga ridotto all'essenziale l'uso delle operatrici meccaniche e siano utilizzati mezzi di recente costruzione omologati a Norma di legge e le fasi di svolgimento dei lavori siano opportunamente programmate; al fine di contenere l'emissione di polveri entro i limiti di Norma, si provveda all'inumidimento continuo delle piste carrabili, dei piazzali e dei cumuli ed alla circolazione



dei mezzi a bassa velocità; tali impianti devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dal D.Lgs 152/2006;

36) Si provveda alla manutenzione periodica dell'impianto al fine di garantirne una buona funzionalità (verifiche tenuta valvole, biofiltri, etc.);

37) Gli oli di lubrificazione esausti siano periodicamente inviati a smaltimento tramite ditta autorizzata;

38) Particolare attenzione dovrà essere riservata alla movimentazione dei materiali all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto e alla gestione dello stoccaggio degli stessi adottando e praticando tutti gli accorgimenti di cui al D.Lgs 81/08;

39) Particolare cura andrà posta nella fase di smontaggio ed al conferimento dei materiali di risulta a fine ciclo dell'impianto; si proceda, altresì, al ripristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione;

40) Tutte le aree di accumulo temporaneo (non a scopo di processo biologico) di rifiuti ad elevata putrescibilità, nelle quali sia prevista la presenza non episodica di operatori, devono essere liberate e lavate con adeguata frequenza;

41) Con riferimento alla limitazione delle infestazioni, le Linee Guida prescrivono l'esecuzione periodica di campagne di disinfestazione, previste nella gestione ordinaria dell'impianto. Altra norma prevista nel piano di gestione operativa è la pulizia giornaliera della pavimentazione, evitando accumuli di rifiuti all'esterno delle aree dedicate al loro contenimento;

42) Tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;

43) Vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;

44) Venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate procedure/sistemi che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti o anomalie nel processo produttivo;

45) Venga garantita la qualità dei rifiuti trattati;

46) Vengano effettuati periodici controlli e verifiche in punti prestabiliti all'interno del ciclo di trattamento, per verificarne il corretto funzionamento in ogni fase;


- 47) Controlli all'esterno dell'impianto, sia dell'aria, che del suolo, utilizzando eventualmente anche indicatori biologici con modalità e caratteristiche proporzionali ai risultati attesi;
- 48) Verifica delle concentrazioni degli scarichi idrici a monte ed a valle dell'impianto, per il trattamento delle acque di scarico;
- 49) La Ditta è onerata a produrre insieme al piano di monitoraggio anche un report di indagine sulle emissioni odorigene che dovrà sottoporre all'ARPA per la validazione;
- 50) Dovrà essere presentato a questo assessorato un report annuale sullo stato di attuazione delle prescrizioni su riportate ai fini di quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. ;
- 51) Al fine di mitigare l'elevata permeabilità dell'area di che trattasi, per la prossimità della superficie freatica subalvea al piano di campagna, dovranno adottarsi misure specifiche e di adeguata regimentazione delle acque affinché il drenaggio delle stesse avvenga nel rispetto delle condizioni di stabilità del sito.

Il presente giudizio è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questa Commissione.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

I Commissari:


1. FONTE ALBERTO - Presidente




2. BONACCORSO ANGELO



3. CANNAVO' FRANCESCO



4. CASCONI SANTI MARIA



5. CILUFFO PIETRO QUIRINO

6. DI SALVO BARTOLOMEO

7. DOLCE FERDINANDO

8. FAMA' FABIO

Fabio Fama'

9. LA BARBERA CARMEN

Carmen Barbera

10. LANZA ANGELA

11. LANZA CHIARA

12. LEONE VALERIA

Valeria Leone

13. LIPARI PIETRO

Pietro Lipari

14. LO BIONDO MASSIMILIANO

Massimiliano Lo Biondo

15. MARTORANA M.ASSUNTA

Marta Assunta Martorana

16. MONTALBANO FRANCESCO

17. MONTALBANO LUIGI

Luigi Montalbano

18. MONTI DANIELE

Daniele Monti

mi

19. PAMPALONE SALVATORE

20. PUCCIO SALVO

[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]

21. RICCO DAVIDE



22. RIZZO CLAUDIO

23. SCIMONE ALESSIA

24. SCIORTINO ELEONORA



25. TOMASINO MARIA CHIARA



26. VELLA PIETRO



27. VERSACI BENEDETTO

